*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 145º — Numero 199**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 25 agosto 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



# SOMMARIO

**Ministero delle politiche agricole e forestali**



**Ministero delle attività produttive**

**04A08686**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2004.

**Ripartizione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 3;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 21 dicembre 2002, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, per un totale complessivo di 862 unità;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003, con il quale il Ministro delle politiche agricole e forestali, in attuazione dell'art. 2 del citato decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito nella legge 19 gennaio 2001, n. 3, ha provveduto alla riorganizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 2003, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2003, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 395, con il quale, in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, i contingenti di personale ivi previsti in dotazione organica, sono stati ripartiti, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, nei singoli profili professionali, nonché nelle singole strutture in cui si articola l'Amministrazione;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 2004, n. 77, recante disposizioni urgenti nei settori dell'agricoltura e della pesca, ed, in particolare, l'art. 2, comma 2-*bis* che ha disposto un incremento della dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi, prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, pari a complessive 239 unità di personale, distinte in 4 dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti alla posizione economica C2, 140 della posizione economica B3, 10 della posizione economica B2, 10 della posizione economica B1 e 10 della posizione economica A1;

Vista la proposta formulata dal Ministro delle politiche agricole e forestali con nota n. 42768/VAR in data 30 aprile 2004 e relazione tecnica allegata, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 2, del più volte menzionato decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, al fine di ripartire, con riferimento alla sede centrale ed alle sedi periferiche dell'Ispettorato centrale repressione frodi, i diversi profili professionali, nell'ambito dei contingenti di personale appartenente a ciascuna delle posizioni economiche delle aree funzionali, e del contingente delle qualifiche dirigenziali dell'Amministrazione, così come definiti nella tabella *A*, allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, ed incrementati da quelli di cui al comma 2-*bis*, dell'art. 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77;

Considerato che l'incremento della dotazione organica del personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, come disposto dal comma 2-*bis* del sopra indicato art. 2 della legge n. 77 del 2004, trova la relativa copertura finanziaria ai sensi del successivo comma 2-*ter*;

Preso atto dell'accordo del 20 settembre 2001, come modificato ed integrato con quello del 4 dicembre 2003, tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali rappresentative, con il quale sono stati individuati i nuovi profili professionali nell'ambito delle posizioni economiche 1, 2 e 3 delle aree funzionali A, B e C dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Preso atto, altresì, del verbale del 21 aprile 2004 con il quale, tra l'altro, sono state consultate le Organizzazioni sindacali rappresentative sulla proposta di ripartizione della dotazione organica, così come rappresentata dall'Amministrazione;

Visto il parere favorevole espresso con foglio n. ACG/74POAGR/78937 del 23 giugno 2004, dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta formulata dal Ministro delle politiche agricole e forestali con la sopra citata nota, ai fini del raggiungimento del concerto, richiesto dall'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. I contingenti di personale della dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui alla tabella *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, incrementati da quelli di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono ripartiti con riferimento alla sede centrale ed alle sedi periferiche dell'Amministrazione, nonché, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, nei profili professionali, come da allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 14 luglio 2004

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MAZZELLA

*Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2004*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 365*

TABELLA *A*

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE

| Qualifiche dirigenziali<br>Aree funzionali - Posizioni economiche<br>Denominazioni profili professionali | Dotazione organica |
|---|---|
| **Amministrazione centrale - Roma** | |
| **Dirigenti** | |
| Dirigente 1° fascia | 1 |
| Dirigente 2° fascia | 10 |
| Totale | 11 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C3** | |
| Coordinatore agrario | 4 |
| Coordinatore amministrativo | 6 |
| Coordinatore chimico | 5 |
| Totale | 15 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C2** | |
| Direttore agrario | 17 |
| Direttore amministrativo | 31 |
| Direttore chimico | 10 |
| Totale | 58 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C1** | |
| Collaboratore agrario | 8 |
| Collaboratore amministrativo | 3 |
| Collaboratore informatico | 2 |
| Collaboratore tecnico di laboratorio | 1 |
| Totale | 14 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B3** | |
| Assistente amministrativo | 35 |
| Assistente informatico | 3 |
| Assistente tecnico di laboratorio | 9 |
| Totale | 47 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B2** | |
| Autista meccanico coordinatore | 2 |
| Operatore amministrativo | 15 |
| Operatore tecnico di laboratorio | 5 |
| Totale | 22 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B1** | |
| Addetto amministrativo | 4 |
| Addetto tecnico di laboratorio | 2 |
| Totale | 6 |
| **Area Funzionale A - Posizione economica A1** | |
| Ausiliario | 13 |
| Totale | 13 |
| Totale complessivo | 186 |

| Qualifiche dirigenziali<br>Aree funzionali - Posizioni economiche<br>Denominazioni profili professionali | Dotazione organica |
|---|---|
| **Ufficio di Torino** | |
| **Dirigenti** | |
| Dirigente 2° fascia | 1 |
| Totale | 1 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C3** | |
| Coordinatore agrario | 10 |
| Coordinatore amministrativo | 1 |
| Totale | 11 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C2** | |
| Direttore agrario | 9 |
| Direttore amministrativo | 4 |
| Totale | 13 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C1** | |
| Collaboratore agrario | 4 |
| Collaboratore amministrativo | 2 |
| Collaboratore tecnico di laboratorio | 1 |
| Totale | 7 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B3** | |
| Assistente amministrativo | 6 |
| Assistente informatico | 1 |
| Assistente tecnico agrario | 17 |
| Assistente tecnico di laboratorio | 1 |
| Totale | 25 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B2** | |
| Operatore amministrativo | 4 |
| Operatore tecnico di laboratorio | 2 |
| Totale | 6 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B1** | |
| Addetto amministrativo | 1 |
| Autista meccanico | 1 |
| Totale | 2 |
| **Area Funzionale A - Posizione economica A1** | |
| Ausiliario | 5 |
| **Totale** | 5 |
| Totale complessivo | 70 |

| Qualifiche dirigenziali<br>Aree funzionali - Posizioni economiche<br>Denominazioni profili professionali | Dotazione organica |
|---|---|
| **Ufficio di Milano** | |
| **Dirigenti** | |
| Dirigente 2° fascia | 1 |
| Totale | 1 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C3** | |
| Coordinatore agrario | 1 |
| Coordinatore amministrativo | 1 |
| Totale | 2 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C2** | |
| Direttore agrario | 14 |
| Direttore amministrativo | 2 |
| Totale | 16 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C1** | |
| Collaboratore agrario | 4 |
| Collaboratore amministrativo | 1 |
| Totale | 5 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B3** | |
| Assistente amministrativo | 4 |
| Assistente tecnico agrario | 21 |
| Totale | 25 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B2** | |
| Autista meccanico coordinatore | 1 |
| Operatore amministrativo | 2 |
| Totale | 3 |
| **Area Funzionale A - Posizione economica A1** | |
| Ausiliario | 4 |
| Totale | 4 |
| Totale complessivo | 56 |

| Qualifiche dirigenziali<br>Aree funzionali - Posizioni economiche<br>Denominazioni profili professionali | Dotazione organica |
|---|---|
| **Ufficio di Conegliano Veneto** | |
| **Dirigenti** | |
| Dirigente 2° fascia | 1 |
| Totale | 1 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C3** | |
| Coordinatore agrario | 3 |
| Coordinatore amministrativo | 1 |
| Totale | 4 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C2** | |
| Direttore agrario | 18 |
| Direttore amministrativo | 3 |
| Totale | 21 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C1** | |
| Collaboratore amministrativo | 2 |
| Collaboratore agrario | 4 |
| Collaboratore tecnico di laboratorio | 1 |
| Totale | 7 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B3** | |
| Assistente amministrativo | 6 |
| Assistente tecnico agrario | 25 |
| Totale | 31 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B2** | |
| Autista meccanico coordinatore | 1 |
| Operatore amministrativo | 4 |
| Totale | 5 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B1** | |
| Addetto amministrativo | 1 |
| Autista meccanico | 1 |
| Totale | 2 |
| **Area Funzionale A - Posizione economica A1** | |
| Ausiliario | 5 |
| Totale | 5 |
| Totale complessivo | 76 |

| Qualifiche dirigenziali<br>Aree funzionali - Posizioni economiche<br>Denominazioni profili professionali | Dotazione organica |
|---|---|
| **Ufficio di Bologna** | |
| **Dirigenti** | |
| Dirigente 2° fascia | 1 |
| Totale | 1 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C3** | |
| Coordinatore agrario | 5 |
| Coordinatore amministrativo | 1 |
| Totale | 6 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C2** | |
| Direttore agrario | 10 |
| Direttore amministrativo | 1 |
| Totale | 11 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C1** | |
| Collaboratore agrario | 2 |
| Collaboratore amministrativo | 2 |
| Totale | 4 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B3** | |
| Assistente amministrativo | 3 |
| Assistente informatico | 1 |
| Assistente tecnico agrario | 21 |
| Totale | 25 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B2** | |
| Operatore amministrativo | 1 |
| Totale | 1 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B1** | |
| Addetto amministrativo | 1 |
| Autista meccanico | 1 |
| Totale | 2 |
| **Area Funzionale A - Posizione economica A1** | |
| Ausiliario | 3 |
| Totale | 3 |
| Totale complessivo | 53 |

| Qualifiche dirigenziali<br>Aree funzionali - Posizioni economiche<br>Denominazioni profili professionali | Dotazione organica |
|---|---|
| **Ufficio di Firenze** | |
| **Dirigenti** | |
| Dirigente 2° fascia | 1 |
| Totale | 1 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C3** | |
| Coordinatore agrario | 11 |
| Coordinatore amministrativo | 1 |
| Totale | 12 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C2** | |
| Direttore agrario | 19 |
| Direttore amministrativo | 4 |
| Direttore chimico | 3 |
| Totale | 26 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C1** | |
| Collaboratore agrario | 5 |
| Collaboratore amministrativo | 1 |
| Collaboratore tecnico di laboratorio | 1 |
| Totale | 7 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B3** | |
| Assistente amministrativo | 7 |
| Assistente informatico | 5 |
| Assistente tecnico agrario | 12 |
| Assistente tecnico di laboratorio | 1 |
| Totale | 25 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B2** | |
| Autista meccanico coordinatore | 2 |
| Operatore amministrativo | 9 |
| Operatore tecnico di laboratorio | 2 |
| Totale | 13 |
| **Area Funzionale A - Posizione economica A1** | |
| Ausiliario | 10 |
| Totale | 10 |
| Totale complessivo | 94 |

| Qualifiche dirigenziali<br>Aree funzionali - Posizioni economiche<br>Denominazioni profili professionali | Dotazione organica |
|---|---|
| **Ufficio di Roma** | |
| **Dirigenti** | |
| Dirigente 2° fascia | 1 |
| Totale | 1 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C3** | |
| Coordinatore agrario | 3 |
| Coordinatore amministrativo | 1 |
| Totale | 4 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C2** | |
| Direttore agrario | 19 |
| Direttore amministrativo | 3 |
| Totale | 22 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C1** | |
| Collaboratore agrario | 7 |
| Collaboratore amministrativo | 1 |
| Totale | 8 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B3** | |
| Assistente amministrativo | 8 |
| Assistente informatico | 3 |
| Assistente tecnico agrario | 11 |
| Assistente tecnico di laboratorio | 2 |
| Totale | 24 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B2** | |
| Autista meccanico coordinatore | 2 |
| Operatore amministrativo | 5 |
| Operatore tecnico di laboratorio | 2 |
| Totale | 9 |
| **Area Funzionale A - Posizione economica A1** | |
| Ausiliario | 5 |
| Totale | 5 |
| Totale complessivo | 73 |

| Qualifiche dirigenziali<br>Aree funzionali - Posizioni economiche<br>Denominazioni profili professionali | Dotazione organica |
|---|---|
| **Ufficio di Napoli** | |
| **Dirigenti** | |
| Dirigente 2° fascia | 1 |
| Totale | 1 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C3** | |
| Coordinatore agrario | 17 |
| Coordinatore amministrativo | 2 |
| Coordinatore chimico | 1 |
| Totale | 20 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C2** | |
| Direttore agrario | 10 |
| Direttore amministrativo | 2 |
| Direttore tecnico di laboratorio | 1 |
| Totale | 13 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C1** | |
| Collaboratore agrario | 7 |
| Collaboratore amministrativo | 1 |
| Collaboratore tecnico di laboratorio | 1 |
| Totale | 9 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B3** | |
| Assistente amministrativo | 5 |
| Assistente informatico | 2 |
| Assistente tecnico agrario | 6 |
| Assistente tecnico di laboratorio | 1 |
| Totale | 14 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B2** | |
| Autista meccanico coordinatore | 1 |
| Operatore amministrativo | 9 |
| Operatore tecnico di laboratorio | 1 |
| Totale | 11 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B1** | |
| Autista meccanico | 1 |
| Totale | 1 |
| **Area Funzionale A - Posizione economica A1** | |
| Ausiliario | 6 |
| Totale | 6 |
| Totale complessivo | 75 |

| Qualifiche dirigenziali<br>Aree funzionali - Posizioni economiche<br>Denominazioni profili professionali | Dotazione organica |
|---|---|
| **Ufficio di Bari** | |
| **Dirigenti** | |
| Dirigente 2° fascia | 1 |
| Totale | 1 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C3** | |
| Coordinatore agrario | 6 |
| Coordinatore amministrativo | 1 |
| Totale | 7 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C2** | |
| Direttore agrario | 10 |
| Direttore amministrativo | 2 |
| Direttore chimico | 1 |
| Totale | 13 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C1** | |
| Collaboratore agrario | 4 |
| Collaboratore amministrativo | 4 |
| Collaboratore tecnico di laboratorio | 1 |
| Totale | 9 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B3** | |
| Assistente amministrativo | 3 |
| Assistente informatico | 2 |
| Assistente tecnico agrario | 13 |
| Assistente tecnico di laboratorio | 1 |
| Totale | 19 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B2** | |
| Operatore amministrativo | 3 |
| Totale | 3 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B1** | |
| Addetto amministrativo | 1 |
| Autista meccanico | 1 |
| Totale | 2 |
| **Area Funzionale A - Posizione economica A1** | |
| Ausiliario | 3 |
| Totale | 3 |
| Totale complessivo | 57 |

| Qualifiche dirigenziali<br>Aree funzionali - Posizioni economiche<br>Denominazioni profili professionali | Dotazione organica |
|---|---|
| **Ufficio di Cosenza** | |
| **Dirigenti** | |
| Dirigente 2° fascia | 1 |
| Totale | 1 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C3** | |
| Coordinatore agrario | 4 |
| Coordinatore amministrativo | 1 |
| Totale | 5 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C2** | |
| Direttore agrario | 6 |
| Direttore amministrativo | 1 |
| Direttore chimico | 2 |
| Totale | 9 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C1** | |
| Collaboratore agrario | 2 |
| Collaboratore amministrativo | 1 |
| Totale | 3 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B3** | |
| Assistente amministrativo | 3 |
| Assistente tecnico agrario | 6 |
| Assistente tecnico di laboratorio | 1 |
| Totale | 10 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B2** | |
| Operatore amministrativo | 2 |
| Operatore tecnico di laboratorio | 1 |
| Totale | 3 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B1** | |
| Autista meccanico | 1 |
| Totale | 1 |
| **Area Funzionale A - Posizione economica A1** | |
| Ausiliario | 3 |
| Totale | 3 |
| Totale complessivo | 35 |

| Qualifiche dirigenziali<br>Aree funzionali - Posizioni economiche<br>Denominazioni profili professionali | Dotazione organica |
|---|---|
| **Ufficio di Palermo** | |
| **Dirigenti** | |
| Dirigente 2° fascia | 1 |
| Totale | 1 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C3** | |
| Coordinatore agrario | 13 |
| Coordinatore amministrativo | 2 |
| Coordinatore chimico | 2 |
| Totale | 17 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C2** | |
| Direttore agrario | 8 |
| Direttore amministrativo | 1 |
| Totale | 9 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C1** | |
| Collaboratore agrario | 3 |
| Collaboratore amministrativo | 1 |
| Collaboratore tecnico di laboratorio | 1 |
| Totale | 5 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B3** | |
| Assistente amministrativo | 7 |
| Assistente informatico | 2 |
| Assistente tecnico agrario | 12 |
| Totale | 21 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B2** | |
| Autista meccanico coordinatore | 1 |
| Operatore amministrativo | 3 |
| Operatore tecnico di laboratorio | 1 |
| Totale | 5 |
| **Area Funzionale A - Posizione economica A1** | |
| Ausiliario | 5 |
| Totale | 5 |
| Totale complessivo | 63 |

| Qualifiche dirigenziali<br>Aree funzionali - Posizioni economiche<br>Denominazioni profili professionali | Dotazione organica |
|---|---|
| **Ufficio di Cagliari** | |
| **Dirigenti** | |
| Dirigente 2° fascia | 1 |
| Totale | 1 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C3** | |
| Coordinatore agrario | 1 |
| Totale | 1 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C2** | |
| Direttore agrario | 6 |
| Direttore amministrativo | 2 |
| Totale | 8 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C1** | |
| Collaboratore agrario | 2 |
| Collaboratore amministrativo | 1 |
| Totale | 3 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B3** | |
| Assistente amministrativo | 1 |
| Assistente informatico | 1 |
| Assistente tecnico agrario | 11 |
| Totale | 13 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B2** | |
| Autista meccanico coordinatore | 1 |
| Operatore amministrativo | 4 |
| Totale | 5 |
| **Area Funzionale A - Posizione economica A1** | |
| Ausiliario | 2 |
| Totale | 2 |
| Totale complessivo | 33 |

| Qualifiche dirigenziali<br>Aree funzionali - Posizioni economiche<br>Denominazioni profili professionali | Dotazione organica |
|---|---|
| **Laboratorio di Modena** | |
| **Dirigenti** | |
| Dirigente 2° fascia | 1 |
| Totale | 1 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C3** | |
| Coordinatore chimico | 4 |
| Totale | 4 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C2** | |
| Direttore amministrativo | 1 |
| Direttore chimico | 9 |
| Direttore tecnico di laboratorio | 2 |
| Totale | 12 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C1** | |
| Collaboratore amministrativo | 1 |
| Collaboratore tecnico di laboratorio | 1 |
| Totale | 2 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B3** | |
| Assistente amministrativo | 3 |
| Assistente tecnico di laboratorio | 10 |
| Totale | 13 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B2** | |
| Operatore amministrativo | 1 |
| Operatore tecnico di laboratorio | 3 |
| Totale | 4 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B1** | |
| Addetto tecnico di laboratorio | 1 |
| Totale | 1 |
| **Area Funzionale A - Posizione economica A1** | |
| Ausiliario | 3 |
| Totale | 3 |
| Totale complessivo | 40 |

| Qualifiche dirigenziali<br>Aree funzionali - Posizioni economiche<br>Denominazioni profili professionali | Dotazione organica |
|---|---|
| **Laboratorio di Conegliano Veneto** | |
| **Dirigenti** | |
| Dirigente 2° fascia | 1 |
| Totale | 1 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C3** | |
| Coordinatore chimico | 1 |
| Coordinatore tecnico di laboratorio | 1 |
| Totale | 2 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C2** | |
| Direttore amministrativo | 1 |
| Direttore chimico | 11 |
| Direttore tecnico di laboratorio | 1 |
| Totale | 13 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C1** | |
| Collaboratore amministrativo | 1 |
| Collaboratore chimico | 1 |
| Collaboratore tecnico di laboratorio | 1 |
| Totale | 3 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B3** | |
| Assistente amministrativo | 3 |
| Assistente tecnico di laboratorio | 14 |
| Totale | 17 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B2** | |
| Operatore amministrativo | 2 |
| Operatore tecnico di laboratorio | 4 |
| Totale | 6 |
| **Area Funzionale A - Posizione economica A1** | |
| Ausiliario | 2 |
| Totale | 2 |
| Totale complessivo | 44 |

| Qualifiche dirigenziali<br>Aree funzionali - Posizioni economiche<br>Denominazioni profili professionali | Dotazione organica |
|---|---|
| **Laboratorio di Perugia** | |
| **Dirigenti** | |
| Dirigente 2° fascia | 1 |
| Totale | 1 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C3** | |
| Coordinatore chimico | 6 |
| Totale | 6 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C2** | |
| Direttore amministrativo | 1 |
| Direttore chimico | 12 |
| Direttore tecnico di laboratorio | 4 |
| Totale | 17 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C1** | |
| Collaboratore amministrativo | 2 |
| Collaboratore tecnico di laboratorio | 3 |
| Totale | 5 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B3** | |
| Assistente amministrativo | 6 |
| Assistente informatico | 1 |
| Assistente tecnico agrario | 1 |
| Assistente tecnico di laboratorio | 15 |
| Totale | 23 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B2** | |
| Operatore amministrativo | 4 |
| Operatore tecnico di laboratorio | 4 |
| Totale | 8 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B1** | |
| Addetto tecnico di laboratorio | 1 |
| Autista meccanico | 1 |
| Totale | 2 |
| **Area Funzionale A - Posizione economica A1** | |
| Ausiliario | 3 |
| Totale | 3 |
| Totale complessivo | 65 |

| Qualifiche dirigenziali<br>Aree funzionali - Posizioni economiche<br>Denominazioni profili professionali | Dotazione organica |
|---|---|
| **Laboratorio di Salerno** | |
| **Dirigenti** | |
| Dirigente 2° fascia | 1 |
| Totale | 1 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C3** | |
| Coordinatore amministrativo | 1 |
| Coordinatore chimico | 3 |
| Totale | 4 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C2** | |
| Direttore chimico | 8 |
| Direttore tecnico di laboratorio | 1 |
| Totale | 9 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C1** | |
| Collaboratore tecnico di laboratorio | 2 |
| Totale | 2 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B3** | |
| Assistente amministrativo | 4 |
| Assistente informatico | 3 |
| Assistente tecnico di laboratorio | 14 |
| Totale | 21 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B2** | |
| Operatore amministrativo | 2 |
| Operatore tecnico di laboratorio | 1 |
| Totale | 3 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B1** | |
| Addetto tecnico di laboratorio | 2 |
| Totale | 2 |
| **Area Funzionale A - Posizione economica A1** | |
| Ausiliario | 3 |
| Totale | 3 |
| Totale complessivo | 45 |

| Qualifiche dirigenziali<br>Aree funzionali - Posizioni economiche<br>Denominazioni profili professionali | Dotazione organica |
|---|---|
| **Laboratorio di Catania** | |
| **Dirigenti** | |
| Dirigente 2° fascia | 1 |
| Totale | 1 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C3** | |
| Coordinatore chimico | 1 |
| Totale | 1 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C2** | |
| Direttore amministrativo | 1 |
| Direttore chimico | 7 |
| Direttore tecnico di laboratorio | 1 |
| Totale | 9 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C1** | |
| Collaboratore agrario | 1 |
| Collaboratore amministrativo | 1 |
| Collaboratore tecnico di laboratorio | 1 |
| Totale | 3 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B3** | |
| Assistente amministrativo | 3 |
| Assistente informatico | 2 |
| Assistente tecnico agrario | 1 |
| Assistente tecnico di laboratorio | 10 |
| Totale | 16 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B2** | |
| Operatore amministrativo | 2 |
| Operatore tecnico di laboratorio | 2 |
| Totale | 4 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B1** | |
| Addetto tecnico di laboratorio | 1 |
| Totale | 1 |
| **Area Funzionale A - Posizione economica A1** | |
| Ausiliario | 1 |
| Totale | 1 |
| Totale complessivo | 36 |

| Qualifiche dirigenziali<br>Aree funzionali - Posizioni economiche<br>Denominazioni profili professionali | Dotazione organica |
|---|---|
| **Riepilogo nazionale** | |
| **Dirigenti** | |
| Dirigente 1° fascia | 1 |
| Dirigente 2° fascia | 26 |
| Totale | 27 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C3** | |
| Coordinatore agrario | 78 |
| Coordinatore amministrativo | 19 |
| Coordinatore chimico | 23 |
| Coordinatore tecnico di laboratorio | 1 |
| Totale | 121 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C2** | |
| Direttore agrario | 146 |
| Direttore amministrativo | 60 |
| Direttore chimico | 63 |
| Direttore tecnico di laboratorio | 10 |
| Totale | 279 |
| **Area Funzionale C - Posizione economica C1** | |
| Collaboratore agrario | 53 |
| Collaboratore amministrativo | 25 |
| Collaboratore informatico | 2 |
| Collaboratore chimico | 1 |
| Collaboratore tecnico di laboratorio | 15 |
| Totale | 96 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B3** | |
| Assistente amministrativo | 107 |
| Assistente informatico | 26 |
| Assistente tecnico agrario | 157 |
| Assistente tecnico di laboratorio | 79 |
| Totale | 369 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B2** | |
| Autista meccanico coordinatore | 11 |
| Operatore amministrativo | 72 |
| Operatore tecnico di laboratorio | 28 |
| Totale | 111 |
| **Area Funzionale B - Posizione economica B1** | |
| Addetto amministrativo | 8 |
| Addetto tecnico di laboratorio | 7 |
| Autista meccanico | 7 |
| Totale | 22 |
| **Area Funzionale A - Posizione economica A1** | |
| Ausiliario | 76 |
| Totale | 76 |
| Totale generale | 1101 |

**04A08503**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO
PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DECRETO 2 luglio 2004.

**Competenza in materia di certificatori di firma elettronica.**

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE
E LE TECNOLOGIE

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, recante: «Delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca»;

Visti l'art. 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e l'art. 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343;

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 27 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137, che prevede che fino alla completa operatività dell'elenco di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, coloro che intendono accreditarsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, effettuino gli adempimenti previsti presso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), già Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, recante «Regole tecniche per la formazione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *b)* del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, ai sensi del quale per «Dipartimento» deve intendersi «... , il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri o altro organismo di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;»;

Considerato che il CNIPA opera per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, possiede le necessarie professionalità tecniche ed è in grado di garantire altresì una continuità nell'attività di accreditamento e tenuta dell'albo dei certificatori, già svolta dall'AIPA;

Ritenuto, pertanto, di dover individuare nel CNIPA l'«organismo», previsto dal citato art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, incaricato di tenere l'elenco pubblico dei certificatori e di curare gli adempimenti connessi, ivi compresi quelli relativi all'accreditamento di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Rilevato, altresì che l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, ha determinato la completa operatività dell'elenco di cui al citato art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio della Repubblica n. 445 del 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) provvede alla tenuta dell'elenco pubblico dei certificatori e cura gli adempimenti connessi, ivi compresi quelli relativi all'accreditamento, previsti dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, dagli articoli 27 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004.

2. Le domande di accreditamento dei certificatori già pervenute, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137, al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione prima del 28 aprile 2004, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004, sono istruite e definite dal Centro stesso.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per i relativi adempimenti e verrà poi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2004

*Il Ministro:* STANCA

*Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2004*
*Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 369*

**04A08541**

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 agosto 2004.

**Abilitazione, ai sensi del decreto 9 maggio 2003, per il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio», a favore del L.S.F. S.r.l., in Montano Lucino.**

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva n. 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;

Considerato che la direttiva, il decreto del Presidente della Repubblica e il decreto interministeriale sopra citati individuano tra gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza in caso di incendio»;

Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui al decreto interministeriale citato svolta nei riguardi di L.S.F. S.r.l. con sede in Montano Lucino (Como), via Garibaldi, 28/A, ed unità locale in via della Bonifica, 4, loc. Controguerra (Teramo), in relazione all'applicazione delle norme tecniche armonizzate di seguito indicate per gli aspetti concernenti il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»:

Decreta:

Il L.S.F. S.r.l. con sede in Montano Lucino (Como), via Garibaldi, 28/A, ed unità locale in via della Bonifica 4, loc. Controguerra (Teramo), nel seguito denominato «Organismo», è abilitato, nell'ambito di tutta la legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione UE, all'espletamento dell'attestazione della conformità alle seguenti norme tecniche armonizzate e in qualità della tipologia di organismo specificata, per gli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»:

Laboratorio di prova:

1. EN 13162:2001 «Prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica (MW) - Specifica»;

2. EN 13163:2001 «Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica - Specifica»;

3. EN 13164:2001 «Prodotti di polistirene espanso estruso ottenuti in fabbrica - Specifica»;

4. EN 13165:2001 «Prodotti di poliuretano espanso rigido ottenuti in fabbrica - Specifica»;

5. EN 13166:2001 «Prodotti di resine fenoliche espanse ottenute in fabbrica - Specifica»;

6. EN 13167:2001 «Prodotti di vetro cellulare ottenuti in fabbrica»;

7. EN 13168:2001 «Prodotti di lana di legno ottenuti in fabbrica - Specifica»;

8. EN 13169:2001 «Prodotti di perlite espansa ottenuti in fabbrica - Specifica»;

9. EN 13170:2001 «Prodotti di sughero espanso ottenuti in fabbrica - Specifica»;

10. EN 13171:2001 «Prodotti di fibre di legno ottenuti in fabbrica - Specifica»;

11. EN 13986:2002 «Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura»;

12. EN 12859:2001 «Blocchi di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova»;

13. EN 12860:2001 «Adesivi a base di gesso per blocchi di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova»;

14. EN 13813:2002 «Materiali per massetti e pavimentazioni - Proprietà e requisiti».

L'attività complessiva dell'«Organismo» deve svolgersi in piena aderenza al contenuto della normativa citata in premessa, sotto la diretta responsabilità del rappresentante legale sig. Silvio Messa e del direttore tecnico dott. ing. Alberto Adriani secondo le rispettive competenze.

Qualsivoglia variazione nelle condizioni dichiarate dall'«Organismo» nell'istruttoria di abilitazione deve essere comunicata alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno per la necessaria approvazione preventiva.

L'«Organismo» deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che vengono emanate nel settore concernente l'attività oggetto della presente abilitazione.

Il presente decreto dirigenziale è inoltrato anche al Ministero delle attività produttive per i successivi adempimenti di competenza previsti dalla legislazione citata in premessa e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente abilitazione decorre dalla data della suddetta pubblicazione ed ha una durata di sette anni.

Roma, 10 agosto 2004

*Il direttore centrale:* BARZI

**04A08543**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 agosto 2004.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni con scadenza 28 febbraio 2005.**

### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonchè l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno ed estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della Direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 agosto 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 64.185 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 agosto 2004, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a centottantuno giorni con scadenza 28 febbraio 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo

medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile, derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

*a)* le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

*b)* le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 agosto 2004. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto, quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 27 agosto 2004.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata

secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2004

p. *Il direttore generale*: CANNATA

04A08654

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 maggio 2004.

**Concessione del trattamento di CIGS e mobilità per imprese settore spedizioni doganali regione Friuli-Venezia-Giulia, imprese settore tessile-abbigliamento regione Piemonte, imprese settore tessile di Prato e imprese settore pelli, cuoio e calzature distretto produttivo Fermano-Maceratese della regione Marche.** (Decreto n. 34088).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto il verbale d'accordo del 4 marzo 2004, che fa parte integrante del presente provvedimento, stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, tra la regione Friuli-Venezia Giulia, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel quale, vista la grave difficoltà occupazionale nel settore delle spedizioni doganali, a seguito dell'abbattimento delle frontiere doganali derivanti dall'allargamento dell'Unione europea, è stato concordato il ricorso, per l'anno 2004 e per un numero massimo di 800 unità, al trattamento straordinario di integrazione salariale e al trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei confronti dei lavoratori dipendenti o già dipendenti dalle società, così come individuate negli elenchi allegati al predetto verbale;

Vista la legge della regione Friuli Venezia-Giulia n. 20 dell'11 dicembre 2003, che prevede specifici interventi, azioni ed istituti volti a fronteggiare e risolvere le problematiche occupazionali soprarichiamate, tramite specifiche disponibilità finanziarie;

Visto il verbale d'accordo dell'11 marzo 2004, che fa parte integrante del presente provvedimento, stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, tra la regione Piemonte, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel quale, vista la grave crisi del settore tessile che ha colpito le aziende ubicate nella regione Piemonte, con pesanti ricadute occupazionali, in particolar modo per quei lavoratori dipendenti da aziende escluse dalla normativa generale sugli ammortizzatori sociali, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 137,

della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore dei dipendenti dalle imprese artigiane, a cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dalle imprese industriali fino a quindici dipendenti, per un periodo anche non continuativo non superiore a sei mesi nell'arco dell'anno 2004;

Vista la nota datata 25 marzo 2004 dell'assessore all'industria e al lavoro della regione Piemonte, dottore Gilberto Picchetto Fratin, nella quale, oltre ad allegare un documento che prevede le iniziative regionali per la gestione delle problematiche occupazionali, indica anche il settore dell'abbigliamento da ricomprendere tra i comparti da tutelare con gli ammortizzatori sociali, di cui al citato verbale di accordo dell'11 marzo 2004;

Visto il verbale d'accordo del 16 marzo 2004, che fa parte integrante del presente provvedimento, stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, tra la regione Toscana, la provincia di Firenze, la provincia di Prato, la provincia di Pistoia, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel quale, visto l'aggravarsi della crisi delle imprese operanti nel distretto tessile di Prato, con pesanti ricadute occupazionali, in particolar modo per quei lavoratori dipendenti da aziende escluse dalla normativa generale sugli ammortizzatori sociali, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, a cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dalle imprese industriali fino a quindici dipendenti, per un periodo anche non continuativo non superiore a sei mesi nell'arco dell'anno 2004;

Visto il verbale d'accordo del 16 marzo 2004, che fa parte integrante del presente provvedimento, stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, nel quale, visto l'aggravarsi della crisi del settore pelli, cuoio e calzature che colpisce le aziende ubicate nel distretto produttivo Fermano-Maceratese della regione Marche, con pesanti ricadute occupazionali, in particolar modo per quei lavoratori dipendenti da aziende escluse dalla normativa generale sugli ammortizzatori sociali, è stato concordato, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sia il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, a cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dalle imprese industriali fino a quindici dipendenti, per un periodo, anche non continuativo, non superiore a quattro mesi nell'arco dell'anno 2004, sia il ricorso alla proroga dell'indennità ordinaria di mobilità, fino al 31 dicembre 2004, scaduta o in scadenza nel corso dell'anno 2004;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale nonché l'indennità di mobilità alle condizioni riportate nei soprarichiamati verbali di accordo ministeriali, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sulla base di quanto concordato nel Verbale di accordo ministeriale del 4 marzo 2004 — che fa parte integrante del presente provvedimento — è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale nonché il trattamento di mobilità, per l'anno 2004, nei confronti di un numero massimo di ottocento lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, nonché licenziati, dipendenti o già dipendenti da imprese operanti nel settore delle spedizioni doganali ubicate nella regione Friuli-Venezia Giulia, così come individuati negli elenchi allegati al predetto verbale di accordo ministeriale, per un periodo anche non continuativo non superiore a otto mesi nell'arco dell'anno 2004. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 9.408.000,00.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo dell'11 marzo 2004 — che fa parte integrante del presente provvedimento — è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, per l'anno 2004, in favore dei lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti da imprese artigiane, a cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e da imprese industriali fino a quindici dipendenti, operanti nel settore tessile ed abbigliamento ed ubicate nella regione Piemonte, per un periodo anche non continuativo non superiore a sei mesi nell'arco dell'anno 2004. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 13.300.000,00.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale del 16 marzo 2004 — che fa parte integrante del presente provvedimento — è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, per l'anno 2004, in favore dei lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti da imprese artigiane, a cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e da imprese industriali fino a quindici dipendenti, operanti nel distretto tessile di Prato, per un periodo anche non continuativo non superiore a sei mesi nell'arco dell'anno 2004. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 18.000.000,00.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale del 16 marzo 2004 — che fa parte integrante del presente provvedimento — è concesso sia il trattamento straordinario di integrazione salariale, per un periodo anche non continuativo non superiore a quattro mesi, nell'arco dell'anno 2004, in favore dei lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti da imprese artigiane, a

cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e da imprese industriali fino a quindici dipendenti, operanti nel settore pelli, cuoio e calzature, ubicate nel distretto produttivo Fermano-Maceratese della regione Marche, sia la proroga, fino al 31 dicembre 2004 dell'indennità ordinaria di mobilità, scaduta o in scadenza nel corso dell'anno 2004, nei confronti dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali del predetto settore ed ubicate nella medesima area. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 8.000.000,00.

Art. 5.

Le società di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 6.

La concessione dei trattamenti, disposta con i precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari ad € 48.708.000,000, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1997, n. 236.

Art. 7.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dagli articoli 1, 2, 3 e 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, unitamente alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Piemonte e alle Direzioni regionali del lavoro di Ancona e di Firenze, sono tenuti a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2004

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2004*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Lavoro, foglio n. 138*

**04A08593**

DECRETO 30 luglio 2004.

**Scioglimento di cinque società cooperative.**

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Circolo Sportivo Rodolfo Morandi», con sede in Ostia Lido (Roma), costituita per rogito notaio Marano Mario, in data 24 gennaio 1990, repertorio n. 10682, registro società n. 4907/90, tribunale di Roma, B.U.S.C. 32160, codice fiscale n. 97019430582;

società cooperativa «Ediltal», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Parmegiani Giovanni, in data 14 ottobre 1983, repertorio n. 15545, registro società n. 6520/83, tribunale di Roma, B.U.S.C. 28200, codice fiscale n. 06246800582;

società cooperativa «Così è se vi pare», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Ruffolo Nicola, in data 7 dicembre 1984, repertorio n. 374915, registro società n. 109/85, tribunale di Roma, B.U.S.C. 28541, codice fiscale n. 06781520587;

società cooperativa «Villa Patrizia», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Federici Domenico,

in data 7 luglio 1967, repertorio n. 4248, registro società n. 2159/67, tribunale di Roma, B.U.S.C. 28975, codice fiscale n. 80422200586;

società cooperativa «Passo Buole - Circolo culturale ricreativo», con sede in Fiumicino, costituita per rogito notaio Castelnuovo Andrea, in data 18 giugno 1986, repertorio n. 68990, registro società n. 6401/86, tribunale di Roma, B.U.S.C. 29501, codice fiscale n. 07526270587.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 30 luglio 2004

*Il reggente del servizio:* PICCIOLO

**04A08595**

DECRETO 4 agosto 2004.

**Scioglimento della società cooperativa «Roma 80», in Roma.**

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Roma 80», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Massini Otello, in data 7 dicembre 1976, repertorio n. 6590, registro società n. 411724, tribunale di Roma, B.U.S.C. 22527, codice fiscale n. 80409950558.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 4 agosto 2004

*Il reggente del servizio:* PICCIOLO

**04A08596**

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 30 luglio 2004.

**Libero ingresso in occasione della manifestazione culturale dedicata alle «Giornate Europee del Patrimonio» per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico, nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la circolare n. 99, prot. 35939 del 23 giugno 2004 con la quale il Segretariato generale nel far presente che anche quest'anno l'Italia aderisce all'iniziativa «Giornate Europee del Patrimonio» adottando il tema «L'Arte, la musica e il paesaggio», comunica che, come d'abitudine, verrà consentito il libero ingresso nelle aree archeologiche, nei musei, gallerie, monumenti e altre sedi espositive dello Stato nei giorni 25 e 26 settembre 2004;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei che nella riunione del 28 luglio 2004 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

In occasione della Manifestazione culturale dedicata alle «Giornate Europee del Patrimonio» che per l'edizione 2004 si svolgerà sul tema «L'arte, la musica e il

paesaggio», è autorizzato il libero ingresso nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico nei giorni 25 e 26 settembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 luglio 2004

*Il direttore generale:* SERIO

**04A08272**

DECRETO 30 luglio 2004.

**Libero ingresso, in occasione della manifestazione culturale dedicata alle «Giornate Europee del Patrimonio» che per l'edizione 2004 si svolgerà sul tema «L'arte, la musica e il paesaggio», nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale beni archeologici.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHEOLOGICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato biglietti ingresso musei, previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la circolare del Segretariato generale n. 99 del 23 giugno 2004, prot. n. 35939, con la quale il Segretariato generale nel far presente che anche quest'anno l'Italia aderisce all'iniziativa «Giornate Europee del Patrimonio» adottando il tema «L'Arte, la musica e il paesaggio», comunica che, come d'abitudine, verrà consentito il libero ingresso nelle aree archeologiche, nei musei, gallerie, monumenti e altre sedi espositive dello Stato nei giorni 25 e 26 settembre 2004;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei che nella riunione del 28 luglio 2004 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

In occasione della Manifestazione culturale dedicata alle «Giornate Europee del Patrimonio» che per l'edizione 2004 si svolgerà sul tema «L'arte, la musica e il paesaggio», è autorizzato il libero ingresso nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale beni archeologici nei giorni 25 e 26 settembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2004

p. *Il direttore generale:* PROIETTI

**04A08618**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 luglio 2004.

**Rettifica al decreto 10 giugno 2004, relativo al rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Neotron S.p.a.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 146 del 24 giugno 2004, relativo al rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Neotron S.p.a.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Considerato che nell'allegato del citato decreto non è stata erroneamente inserita la prova di analisi «densità/massa volumica a 20º C e densità relativa»;

Ritenuta, pertanto la necessità di apportare la dovuta correzione all'allegato nel decreto ministeriale 10 giugno 2004;

Decreta:

*Articolo unico*

L'allegato nel decreto ministeriale 10 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 146 del 24 giugno 2004, relativo al rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Neotron S.p.a.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione 1 laboratorio Neotron S.p.a., ubicato in Santa Maria di Mugnano (Modena), stradello Aggazzotti n. 104, viene così sostituito:

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Acidità fissa | Reg 2676/90 CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Metodo 15 |
| Acidità totale | Reg 2676/90 CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Metodo 13 |
| Acidità volatile | Reg 2676/90 CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Metodo 14 |
| Anidride solforosa libera e totale | Reg 2676/90 CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Metodo 25 |
| Ceneri | Reg 2676/90 CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Metodo 9 |
| Cloruri | D.M. 12 marzo 1986 G.U.R.I.S.O. n° 161 14 luglio 1986 Metodo XVII |
| Densità/massa volumica a 20° C e densità relativa a 20° C | Reg 2676/90 CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Metodo 1 |
| Estratto secco totale e netto | NEOT-DIR/002/07(S110) rev 0 2003 |
| Solfati | Reg 2676/90 CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Metodo 12 |
| Titolo alcolometrico/titolo alcolometrico volumico | Reg 2676/90 CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Metodo 3 |
| Zuccheri riducenti | Reg 2676/90 CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Metodo 5 |

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2004

*Il direttore generale:* ABATE

**04A08435**



DECRETO 19 luglio 2004.

**Revoca dell'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 20 dicembre 2002 al laboratorio «Sanniolab», ad eseguire, per l'intero territorio nazionale, analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, anche ai fini della esportazione.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2002, con il quale il laboratorio Sanniolab, ubicato in Campochiaro (Campobasso), via C. Colombo - zona industriale, accreditato dall'organismo SINAL (Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori) ad effettuare le prove di analisi indicate nell'elenco allegato del predetto decreto, è

stato autorizzato ad eseguire per l'intero territorio nazionale prove di analisi e a rilasciare certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione fino al 19 dicembre 2005 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate;

Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del 30 ottobre 2006;

Considerato altresì, che su richiesta di questa amministrazione, il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 14 luglio 2004, numero di protocollo 14073/04/PB/pb che il laboratorio in argomento ha richiesto la sospensione dell'accreditamento;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

*Articolo unico*

L'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2002, con il quale il laboratorio Sanniolab, ubicato in Campochiaro (Campobasso), via C. Colombo - Zona industriale, è stato autorizzato al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2004

*Il direttore generale:* ABATE

**04A08463**

DECRETO 4 agosto 2004.

**Conferimento al Consorzio di tutela del Lambrusco di Modena dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle diretti (CE) 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 luglio 1997 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC dei vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio di tutela del Lambrusco di Modena, con sede in Modena, via Schedoni n. 41, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC dei vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 27 luglio 2004 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela;

Vista la documentazione agli atti, del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Emilia Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario con nota del 27 luglio 2004;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela del Lambrusco di Modena, con sede in Modena, via Schedoni n 41, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC dei vini «Lam-

brusco Grasparossa di Castelvetro», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato dei vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

*a)* la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

*b)* preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

*c)* la Regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992 n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nei settore dei v.q.p.r.d.; in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può delegare il Consorzio autorizzato, confermente al disposto dell'art. 16, comma 3; della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

*d)* le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni, obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione, e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione, con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG.

*e)* in deroga alle disposizioni di cui precedente lettera *d),* in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie a decorrere dal 1° ottobre 2004. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il. proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di

origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2004

*Il direttore generale:* ABATE

**04A08269**

DECRETO 4 agosto 2004.

**Conferimento al Consorzio di tutela del Lambrusco di Modena dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC «Lambrusco Salamino di Santa Croce».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 1997 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC dei vini «Lambrusco Salamino di Santa Croce» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio di tutela del Lambrusco di Modena, con sede in Modena, via Schedoni n. 41, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC dei vini «Lambrusco Salamino di Santa Croce», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 27 luglio 2004 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela;

Vista la documentazione agli atti, del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Emilia Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario con nota del 27 luglio 2004;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela del Lambrusco di Modena, con sede in Modena, via Schedoni n 41, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC dei vini «Lambrusco Salamino di Santa Croce», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato dei vini «Lambrusco Salamino di Santa Croce», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con, la DOC «Lambrusco Salamino di Santa Croce» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

*a)* la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Lam-

brusco Salamino di Santa Croce» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

*b)* preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

*c)* la Regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992 n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nei settore dei v.q.p.r.d.; in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può delegare il Consorzio autorizzato, confermente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Lambrusco Salamino di Santa Croce», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

*d)* le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monito raggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni, obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione, con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG.

*e)* in deroga alle disposizioni di cui precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie a decorrere dal 1º ottobre 2004. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Lambrusco Salamino di Santa Croce», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2004

*Il direttore generale:* ABATE

**04A08270**

DECRETO 4 agosto 2004.

**Conferimento al Consorzio «Chianti Colli Senesi», in Siena, dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 2003 con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio «Chianti Colli Senesi», con sede presso la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Siena, Piazza Matteotti n. 30 - Siena, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata sottozona del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Colli Senesi», nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la richiesta presentata in data 21 novembre 2003 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione per svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Considerato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera *a), b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della citata sottozona del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Colli Senesi», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferito al Consorzio «Chianti Colli Senesi», con sede presso la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Siena, Piazza Matteotti n. 30 - Siena, già incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata sottozona del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Colli Senesi», nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi della predetta sottozona D.O.C.G., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio «Chianti Colli Senesi», l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio «Chianti Colli Senesi» e, ove, sia accertata la mancanza ditali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2004

*Il direttore generale:* ABATE

**04A08271**

DECRETO 5 agosto 2004.

**Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Centro analisi e servizi Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche

chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 108 del 1° settembre 2001 con il quale il laboratorio Centro analisi e servizi Srl, ubicato in Barcellona Pozzo di Gotto, via Ugo La Malfa n. 18 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 agosto 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 maggio 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Si rinnova l'autorizzazione al laboratorio Centro analisi e servizi Srl, ubicato in Barcellona Pozzo di Gotto, via Ugo La Malfa n. 18, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1° settembre 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 5 agosto 2004

*Il direttore generale:* ABATE

ALLEGATO

| Denominazione della prova | Norma/metodo |
|---|---|
| Analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi | Reg. 2568/91/CEE 11/7/1991 GU CEE L 248 5/09/1991 All X A |
| Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto | Reg. 2568/91/CEE 11/7/1991 GU CEE L 248 5/09/1991 All IX |
| Determinazione del numero di perossidi | Reg. 2568/91/CEE 11/7/1991 GU CEE L 248 5/09/1991 All III |
| Determinazione dell'acidità titolabile | Reg. 2568/91/CEE 11/7/1991 GU CEE L 248 5/09/1991 All II |

**04A08465**

---

DECRETO 6 agosto 2004.

**Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Arpa - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente regione autonoma Valle d'Aosta», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche

chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 2 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 194 del 22 agosto 2001 con il quale il laboratorio laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente regione autonoma Valle d'Aosta, ubicato in Aosta, località Grande Charrière n. 44, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 agosto 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni al laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 maggio 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione al laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente regione autonoma Valle d'Aosta, ubicato in Aosta, località Grande Charrière n. 44, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 22 agosto 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 6 agosto 2004

*Il direttore generale:* ABATE

---

ALLEGATO

| Denominazione della prova | Norma/metodo |
|---|---|
| Acidità | Reg. 2568/91/CEE/ 11/07/1991 GU CEE L 248 5/9/1991 |
| Analisi spettrofotometrica UV | Reg. 2568/91/CEE/ 11/07/1991 GU CEE L 248 5/9/1991 |

**04A08464**

---

DECRETO 6 agosto 2004.

**Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente regione autonoma Valle d'Aosta», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 2 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 194 del 22 agosto 2001 con il quale il laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente regione autonoma Valle d'Aosta, ubicato in Aosta, località Grande Charrière n. 44, è

stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 agosto 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 maggio 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente regione autonoma Valle d'Aosta, ubicato in Aosta, località Grande Charrière n. 44, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 22 agosto 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2004

*Il direttore generale:* ABATE

ALLEGATO

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Determinazione zuccheri | CR 06 Ed 1 Rev 2 2002 |
| Determinazione metanolo | CR 11 Ed 1 Rev 3 2002 |
| Acidità totale | Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 |
| Acidità volatile | Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 |
| Acido citrico | Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 |
| Alcalinità ceneri | Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 |
| Anidride solforosa (metodo rapido) | Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 |
| Ceneri | Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 |

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Estratto secco totale Estratto netto (metodo ridotto) | Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 |
| Glucosio - Fruttosio | Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 |
| Piombo | Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 |
| Rame | Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 |
| Zinco | Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 |
| Determinazione acido sorbico | CR 03 Ed 1 Rev 4 2003 |
| Titolo alcolometrico - volumico | Reg 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 |

**04A08434**

DECRETO 6 agosto 2004.

**Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della commissione del 1° luglio 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino, con sede in Castel San Giorgio (Salerno), via Piave n. 120, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 61865 del 28 marzo 2003, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 5 marzo 2003, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio per la tutela del Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della

denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», secondo il disciplinare di produzione che recepisce la modifica richiesta e che si allega al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» che recepisce la modifica richiesta dal consorzio per la tutela del Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino e che si allega al presente decreto.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2004

*Il direttore generale:* ABATE

---

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «POMODORO SAN MARZANO DELL'AGRO SARNESE-NOCERINO».

Art. 1.

La denominazione di origine protetta (DOP) «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» e riservata al pomodoro che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dalle norme del presente disciplinare di produzione e trasformazione.

Art. 2.

La denominazione d'origine protetta (DOP): «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», senza altra qualificazione, è riservata al pomodoro pelato ottenuto da piante dell'ecotipo S. Marzano. Possono concorrere alla produzione di detto pomodoro, linee ottenute a seguito di miglioramento genetico dell'ecotipo S. Marzano sempre che, sia il miglioramento che la coltivazione, avvengano nell'ambito del territorio così come delimitato nel successivo art. 3 e presentino caratteristiche conformi allo standard di cui all'art. 5.

Art. 3.

Il pomodoro ottenuto dall'ecotipo S. Marzano o da linee migliorate, per avvalersi della denominazione di origine protetta (DOP): «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» deve essere prodotto da aziende agricole e trasformato da aziende industriali entrambi ricadenti nelle aree territoriali così delimitate:

Provincia di Salerno:

L'intero territorio dei comuni di S. Marzano, Scafati, S. Valentino Torio.

Comune di Baronissi: a nord dal Km 10 della strada «s.s. 88» - confine territorio comune di Fisciano, Ponte S. Chirico - abitato Orignano, ad ovest dal km 10 della statale 88 - Località Cariti al di sopra della s.s. 88 - Casa Fumo - Casa Mari - Casal Siniscalco - 100 m al di sopra della strada s.s. 88, ad est dell'abitato di Orignano - Masseria Petrone - Casa Faiella - S. Maria delle Grazie - Strada Comunale S. Agnese e Caprecano a sud da Casa Siniscalchi - Casa Napoli sotto Monticello - Casa Staccarulo - Stradina comunale Staccarulo e abitato Caprecano.

Comune di Fisciano: da località Baliano, i territori, ad est del proprio confine al km 12 della s.s. 88, segue limite comunale fino alla località Piazza di Pandola, Madonna del Soccorso, Canfora, Pizzolano, Bivio Strada Villa, La Sala, Bivio Strada Carpineta, Località Cappuccino, Borgo Penta, fino a località Bolano.

Comune di Mercato S. Severino: zona nord compresa all'interno della strada provinciale Cimitero - Pendino - Costa - Priscoli - Torello - Carifi - Galdo - Ciorani - Piedimonte - Torrente Lavinaro - Capocasale S. Vincenzo - Centro abitato Mercato San Severino - s.s. 88 - Pandola - Acigliano - S. Mango - Confine territorio Avellino - Ferrovia fino a centro abitato Mercato S. Severino (territorio compreso tra la ferrovia e la strada s.s. nazionale) fino a Grafone; zona sud compresa fra la frazione Curteri - S. Angelo - Ospizio - Piazza del Galdo - S. Eustachio (territorio compreso tra la nazionale e la provinciale Pendino) - Costa - Casa Lombardi.

Comune di Siano: da località Torello - Limite comunale - strada Castel S. Giorgio Siano - verso nord - centro abitato Siano - Cimitero - Campomanfoli fino a ricongiungersi con Torello.

Comune di Castel S. Giorgio: da Codola - lungo il confine comunale fino a S. Maria a favore - da qui per Aiello - Campo Manfoli - lungo il confine comunale fino a Torello. Da frazione S. Croce tutta la zona a sud della s.s. 266 fino a ricongiungersi con Codola.

Comune di Roccapiemonte: intero territorio comunale con esclusione della zona ad est della strada provinciale Camerelle - S. Severino.

Comune di Nocera Superiore: zona nord - da Masseria La Starza - Strada provinciale S. Maria delle Grazie - Sant'Onofrio - Croce Mallone - Iroma - Materdomini - ad ovest da Masseria La Starza per tutto il confine con il comune di Nocera Inferiore fino a Croce S. Pietro. Ad est dalla frazione Materdomini - Strada prov. le Materdomini - Casa Rinaldi - Pecorari - Linea Ferroviaria fino al confine territorio Cava dei Tirreni - Loc. Camerelle. A sud tutta la zona sottostante la s.s. 18 e Torrente Cavaiola, con inizio da confine territorio Nocera Inferiore e fino al confme con Cava dei Tirreni.

Comune di Nocera Inferiore: l'intero territorio comunale con esclusione del centro urbano e dell'intera zona a sud della s.s. 18.

Comune di Sarno: l'intero territorio comunale con esclusione della zona N.E. del tracciato: sorgente S. Marino, Masseria Scarola, Ponte Alaria, centro urbano, cimitero, S. Maria della Foce, La Marmora, fino al confine prov. le;

Comune di Pagani: l'intero territorio comunale con esclusione della zona sud della strada S. Lorenzo - Pagani.

Comune di S. Egidio Monte Albino: l'intero territorio comunale con esclusione della zona a sud della strada intercomunale Angri - Pagani;

Comune di Angri: l'intero territorio comunale con esclusione dell'intera zona a sud dell'acquedotto dell'Ausino.

Provincia di Avellino:

Comune di Montoro Superiore: da Sud - frazione di Caliano - Strada per S. Eustachio, casa Castello. Ad Est verso Cimitero - località Mercatello. Ad Est segue il confine comunale fino a ricongiungersi con località Caliano.

Comune di Montoro Inferiore: da Sud - località P.zza di Pandola seguendo limite prov. le verso Est, incrocio con linea ferroviaria fino all'incrocio con s.s. 88. Segue zona Ovest s.s. 88 fino al limite abitato, Preturo - strada ferrata. Zona Ovest fino a Ponte di Borgo - segue fino

ad abitato Borgo - località Marcatello, e da qui verso Sud lungo confine territorio comunale fino ad incrocio strada comunale Piano - S. Pietro.

Prosegue a Sud per Ponte Leone fino a ricongiungersi con P.zza di Pandola.

Provincia di Napoli:

L'intero territorio dei comuni di Boscoreale, Poggiomarino, Pompei, S. Antonio Abate, S. Maria La Carità, Stiano.

Comune di Gragnano: da frazione S. Leone segue strada Prov.le Gragnano - Pimonte - Castellammare di Stabia - Pompei - S. Antonio Abate - Lettere fino a ricongiungersi con la frazione S. Leone.

Comune di Castellammare: da strada comunale Gragnano - Castellammare di Stabia con inizio confine territorio Gragnano località Sommozzariello, segue linea ferroviaria fino a località Muscariello, devia a Est verso località Tavemola fino a masseria di Somma e continua lungo il confine comunale fino a ricongiungersi con località Sommozzariello.

Altri Comuni: Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Casalnuovo, Camposano, Castelcisterna, Cicciano, Cimitile, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma, Pomigliano, Scisciano, S. Vitaliano.

L'area sopraddetta è riportata nella cartina della provincia di Salerno con propaggine nelle province di Napoli e Avellino ed è stata perimetrata sulle carte dell'I.G.M.I. a 125.000 che fanno parte integrante del presente disciplinare.

Tutti i comuni sono inclusi nell'Agro Sarnese-Nocerino e zone viciniori e sono interessati, per la parte di pianura e come utilizzazione, alla zona seminativa irrigua o irrigabile.

La parte collinare o a basso rilievo è naturalmente esclusa, non essendo irrigua.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione del pomodoro di cui all'art. 3 devono essere quelle tradizionali e comunque atte a conferire al pomodoro le proprie caratteristiche descritte nel successivo art. 5.

Dal punto di vista morfologico, il comprensorio dell'Agro Sarnese-Nocerino si estende nella pianura del Sarno che è ricoperta per la maggior parte da materiale piroclastico di origine vulcanica.

Dal punto di vista strettamente pedologico, i terreni dell'Agro Sarnese-Nocerino si presentano molto profondi, soffici, con buona dotazione di sostanza organica ed un'elevata quantità di fosforo assimilabile e di potassio scambiabile.

L'idrologia del territorio è molto ricca per la presenza di numerose sorgenti e di abbondanti falde a diversa profondità. L'acqua per uso irriguo, in genere viene derivata da pozzi che si alimentano direttamente dalla falda freatica.

Circa il clima, l'Agro Samese-Nocerino risente della benefica influenza del mare. Le escursioni termiche non sono notevoli e qualora il termometro scende al disotto dello zero, non vi permane a lungo; la grandine è una meteora piuttosto rara. I venti dominanti sono il Maestro del Nord e lo Scirocco del Sud. Le piogge sono abbondanti in autunno, inverno e primavera; scarse o quasi nulle nell'estate. Sebbene le piogge difettino nei mesi estivi, l'umidità relativa dell'aria si mantiene piuttosto alta. Il trapianto, di norma, si esegue nella prima quindicina del mese di aprile, però può protrarsi fino alla prima decade di maggio.

Il sesto di impianto deve essere minimo di 40 cm sulla fila e 110 cm tra le file;

La forma di allevamento esclusiva deve essere quella in verticale con tutori idonei e fili orizzontali. Sono ammesse, oltre alle normali pratiche colturali, sia la spollonatura che la cimatura. È vietata ogni pratica di forzatura tendente ad alterare il ciclo biologico naturale del pomodoro, con particolare riguardo alla maturazione.

La raccolta dei frutti dev'essere eseguita esclusivamente a mano, in maniera scalare, quando essi raggiungono la completa maturazione, ed avviene in più riprese.

I frutti raccolti devono essere sistemati e trasportati in contenitori di plastica, la cui capienza va da 25 a 30 kg. Per il trasporto all'industria di trasformazione, le bacche arrivate al centro di raccolta aziendale e/o collettivo possono successivamente essere trasferite in cassoni, singolarmente identificati, in quantità non superiore a 2,5 quintali.

La resa massima è di 80 tonnellate per Ha e la resa in prodotto trasformato non raggiunge valori - superiori all'80%.

Dal punto di vista produttivo le principali operazioni tecnologiche previste per la preparazione dei prodotti industriali (pelati) sono le seguenti:

pomodori pelati interi: Lavaggio e Cernita - Pelatura - Separazione pelli - Cernita prodotto - lnscatolamento - Aggiunta liquido di governo a pressione atmosferica o sotto vuoto - Aggraffatura - Sterilizzazione - Raffreddamento scatole - Magazzinaggio. Preparati in accordo alle buone norme di produzione;

pomodori pelati a filetti: Lavaggio e Cernita - Pelatura - Separazione pelli - Cernita prodotto - filettatura - sgrondatura - lnscatolamento - Aggiunta liquido di governo a pressione atmosferica o sotto vuoto - Aggraffatura - Sterilizzazione - Raffreddamento scatole - Magazzinaggio. Preparati in accordo alle buone norme di produzione.

Art. 5.

La pianta e le bacche del pomodoro ecotipo S. Marzano o linee migliorate di esso, come precisato all'art. 2, ammesse alla trasformazione per la produzione del «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» a denominazione di origine protetta - DOP - devono presentare i seguenti requisiti:

1) Caratteristiche della pianta:

sviluppo indeterminato di qualunque statura, con esclusione dei tipi indeterminati;

fogliame ben ricoprente le bacche;

maturazione scalare;

bacche acerbe con «spalla verde».

2) Caratteristiche della bacca del prodotto fresco idoneo alla pelatura:

Standard 1:

*a)* bacca con due o tre logge, forma allungata parallelepipeda tipica con lunghezza da 60 a 80 mm calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;

*b)* sezione trasversale angolata;

*c)* rapporto assi: non inferiore a 2,2 ± 0,2 (calcolato tra lunghezza dell'asse longitudinale e quella dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale);

*d)* assenza di peduncolo;

*e)* colore rosso tipico della varietà;

*f)* facile distacco della cuticola;

*g)* ridotta presenza di vuoti placentari;

*h)* pH non superiore a 4,50;

*i)* residuo rifrattometrico a 20º C uguale o superiore al 4,0%;

*l)* limitata presenza di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone).

Standard 2:

*a)* bacca con due o tre logge, forma allungata cilindrica tendente al piramidale con lunghezza da 60 a 80 mm calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;

*b)* sezione trasversale tondeggiante;

*c)* rapporto assi: non inferiore a 2,2 ± 0,2 (calcolato tra lunghezza dell'asse longitudinale e quella dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale);

*d)* assenza di peduncolo;

*e)* colore rosso tipico della varietà;

*f)* facile distacco della cuticola;

*g)* ridotta presenza di vuoti placentari;

*h)* pH non superiore a 4,50;

*i)* residuo rifrattometrico a 20º C uguale o superiore al 4,0%;

*l)* limitata presenza di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone).

Per entrambi gli standard sono ammesse le seguenti tolleranze:

al punto *a)* frutti di forma leggermente irregolare, ma tipica della varietà, purché non interessino più del 5% della partita;

al punto *d)*: peduncoli: massimo l'1% dei frutti;

al punto *e)*: area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purché non interessino più del 5% della partita;

al punto *i)* è ammissibile per il residuo rifrattometrico a 20º C una tolleranza di - 0,2.

Art. 6.

La denominazione d'origine protetta - DOP -«Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» designa i frutti interi o a filetti ottenuti dalla pelatura di bacche aventi le caratteristiche previste dall'art. 5, punto 2), provenienti dalle coltivazioni effettuate nelle zone tipiche indicate nell'art. 3.

Il prodotto trasformato deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti minimi:

Pomodori pelati interi:

colore rosso tipico della varietà, valutato con metodo visivo; è ammessa una presenza di area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purché non interessi più del 5% del campione considerato;

assenza di odori e sapori estranei;

assenza di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa. Assenza di marciume interno lungo l'asse stilare;

peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 65% del peso netto;

essere interi o comunque tali da non presentare lesioni che modifichino la forma o il volume del frutto per non meno del 65% del peso del prodotto sgocciolato;

residuo ottico rifrattometrico netto a 20º C non inferiore al 4,0%;

media del contenuto in bucce, determinata almeno su cinque recipienti non superiore a 2 cmq per ogni g 100 di contenuto. In ogni recipiente il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite;

il valore delle muffe, dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve superare il 30% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20º C inferiore al 6,0% e, il 40% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20º C uguale o superiore al 6,0%;

il contenuto totale degli acidi D ed L lattico dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve essere superiore a 0,4 g/kg;

il valore del pH deve essere compreso tra 4,2 e 4,5;

è consentita l'aggiunta di sale da cucina in misura non superiore al 3% del peso netto. (Il tenore naturale dei cloruri è considerato pari al 2% del residuo ottico rifrattometrico);

è consentita l'aggiunta di foglie di basilico;

è consentita l'aggiunta di acido citrico come coadiuvante tecnologico;

è consentita l'aggiunta di succo di pomodoro, succo di pomodoro parzialmente concentrato, semiconcentrato di pomodoro ottenuto esclusivamente da frutti di pomodoro dell'ecotipo S. Marzano o di linee migliorate, prodotti nell'Agro Sarnese-Nocerino.

Pomodori pelati a filetti:

colore rosso tipico della varietà, valutato con metodo visivo; è ammessa una presenza di area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purché non interessi più del 5% del campione considerato;

assenza di odori e sapori estranei;

assenza di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa. Assenza di marciume interno lungo l'asse stilare;

peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 65% del peso netto;

tagliati longitudinalmente a spicchi;

residuo ottico rifrattometrico netto a 20º C non inferiore al 4,0%;

media del contenuto in bucce, determinata almeno su cinque recipienti non superiore a 2 cmq per ogni g 100 di contenuto. In ogni recipiente il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite;

il valore delle muffe, dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve superare il 30% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20º C inferiore al 6,0% e, il 40% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20º C uguale o superiore al 6,0%;

il contenuto totale degli acidi D ed L lattico dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve essere superiore a 0,4 g/kg;

il valore del pH deve essere compreso tra 4,2 e 4,5;

è consentita l'aggiunta di sale da cucina in misura non superiore al 3% del peso netto. (Il tenore naturale dei cloruri è considerato pari al 2% del residuo ottico rifrattometrico);

è consentita l'aggiunta di foglie di basilico;

è consentita l'aggiunta di acido citrico come coadiuvante tecnologico;

è consentita l'aggiunta di succo di pomodoro, succo di pomodoro parzialmente concentrato, semiconcentrato di pomodoro ottenuto esclusivamente da frutti di pomodoro dell'ecotipo S. Marzano di linee migliorate, prodotti nell'Agro Sarnese-Nocermo.

Art. 7.

Il pomodoro «San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» -DOP- può essere confezionato in contenitori di vetro e in scatole di banda stagnata di scelta standard D. R. F. (Doppia riduzione a freddo).

Tali caratteristiche fanno salve future modifiche dei contenitori rispondenti ad esigenze tecnologiche e mercantili nuove o specifiche ma comunque idonee al prodotto in oggetto, nei limiti consentiti dalle vigenti norme comunitarie in materia.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra, scelto, selezionato, superiore, tipo, ecc.».

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente e consumatore.

Le industrie di trasformazione che esercitano la propria attività nel territorio di cui all'art. 3, devono includere, sulle etichette da applicare intorno ai contenitori di vetro o alle scatole di banda stagnata e sui cartoni che le contengono, le apposite dizioni:

pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino;

denominazione di origine protetta - DOP;

pomodori pelati interi, pomodori pelati a filetti;

il nome dell'azienda produttrice;

la quantità di prodotto effettivamente contenuto in conformità alle norme vigenti;

la campagna di raccolta e trasformazione;

la data di scadenza.

Deve altresì figurare il simbolo grafico specifico (Logo) di seguito descritto:

Descrizione del Logo:

Cerchio di stile grafico a tratto semplice e curvilineo affinché le immagini siano di facile comunicazione. I colori sono primari e forti: il rosso del pomodoro, il verde delle foglie ed il bianco che contorna il marchio richiama i colori della bandiera nazionale e sono in. primo piano. Ad essi sono aggiunte sfumature di marrone per il tratto stilizzato del Vesuvio, fino ad arrivare ad un forte giallo per dare solarità all'immagine tutta; dal basso verso l'alto, infine, il blu che teorizza l'abbraccio del mare a tutto il nostro territorio. La dicitura «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» è stata posizionata intorno ad un primo cerchio usando i colori verde su bianco. Al centro del primo cerchio, in primo piano, troviamo l'immagine del classico grappolo pomodoro San Marzano.

Caratteristiche Tecniche:

Font usato per il testo: Gill Sans MT Condensed

Colori Nominati:

c: 24 m: 99 y: 97k: 0;

c: 100 m: 0 y: 100 k: 100;

c: 4 m: 16 y: 83 k: 0;

c: 32 m: 45 y: 99k: 1;

c: 100 m: 20 y: 0 k: 0;
c: 15 m: 4 y: 15 k: 0;
c: 7 m: 12 y: 18 k: 0;
c: 16 m: 7 y: 7 k: 0.

I caratteri con cui sono indicate le dizioni, devono essere della medesima dimensione, grafica e colore, raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo chiaro, leggibile, indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, così da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni.

Art. 9.

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

A tal fine i terreni idonei alla coltivazione del pomodoro per la produzione della DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», sono iscritti nell'apposito registro, attivato, tenuto e aggiornato dal citato organismo di controllo.

Le aziende di trasformazione della DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» devono essere iscritte in altro apposito registro, tenuto e aggiornato dal predetto organismo di controllo.

**04A08436**

---

DECRETO 12 agosto 2004.

**Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella regione Marche.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999,ed in particolare l'allegato V, lettera *H)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della regione Marche - Dipartimento sviluppo economico - con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Marche provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini a denominazione di origine controllata, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

Colli Pesaresi;

Bianchello del Metauro;

Verdicchio di Matelica;
Verdicchio dei Castelli di Jesi;
Esino;
Lacrima di Morro d'Alba;
Rosso Conero;
Vernaccia di Serrapetrona;
Colli Maceratesi;
Falerio dei Colli Ascolani;
Offida;
Rosso Piceno;
Rosso Piceno Superiore;
Rosso Piceno Sangiovese;
Rosso Piceno Novello.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale compresa l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

Albana B, Aleatico N, Alicante N, Barbera N, Biancame B, Bombino bianco B, Cabernet franc N, Cabernet sauvignon N, Canaiolo nero N, Carignano N, Carignano nero N, Chardonnay B, Ciliegiolo N, Fiano B, Gaglioppo N, Grechetto B, Incrocio bruni 54 B, Lacrima N, Maceratino B, Maiolica N, Malvasia bianca di Candia B, Malvasia bianca lunga B, Manzoni B, Merlot N, Montepulciano N, Montonico bianco B, Mostosa B, Passerina B, Pecorino B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Rebo N, Riesling B, Riesling italico B, Sangiovese N, Sauvignon B, Tocai friulano B, Trebbiano toscano B, Verdicchio bianco B, Vermentino B, Vernaccia nera N, Petit verdot N, Refosco dal peduncolo rosso N, Syrah N, Ancellotta N, Colorino N, Foglia tonda N, Malbo gentile N, Moscato bianco B, Sagrantino N, Teroldego N, Terrano N.

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale compresa l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 12 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* LIBERATI

**04A08542**

DECRETO 12 agosto 2004.

**Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella regione autonoma Valle d'Aosta.**

## IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F)*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Vista la nota dell'assessorato agricoltura e risorse naturali della regione autonoma Valle d'Aosta con la quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione autonoma Valle d'Aosta provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini a denominazione di origine controllata «Valle D'Aosta» o «Vallé d'Aoste», per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varietà di vite «Prié Blanc».

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale e fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 12 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* LIBERATI

**04A08545**

DECRETO 12 agosto 2004.

**Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella regione Sicilia.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare allegato V, lettera *H)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare allegato VI, lettera *F)*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n);*

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Siciliana, con il quale lo stesso ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Siciliana, provenienti dalla zone di produzione delle uve

atte a dare vini v.q.p.r.d., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

2. Le operazioni di arricchimento, per i vini v.q.p.r.d. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato e mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 12 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* LIBERATI

**04A08546**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 luglio 2004.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Grafiche Rodigine soc. coop. a r.l.», in Rovigo, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 agosto 2003 e successivo accertamento in data 4 dicembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Grafiche Rodigine soc. coop. a r.l.», con sede in Rovigo (codice fiscale n. 00326000296) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e il dott. Ezio Busato, nato a Treviso il 13 aprile 1948 con studio in Padova, via A. De Gasperi n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A08441**

DECRETO 28 luglio 2004.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa agricola intercomunale Progresso Serinese e Valle del Sabato a r.l.», in Serino, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 aprile 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa agricola intercomunale Progresso Serinese e Valle del Sabato a r.l.», con sede in Serino (Avellino) (codice fiscale n. 80003250646) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Serena Balzano, nata a Napoli il 5 settembre 1976 ed ivi domiciliata in via Orazio n. 155, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A08442**

DECRETO 28 luglio 2004.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «La Mimosa soc. a r.l.», in Policoro, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 agosto 2002 e successivi accertamenti in data 7 febbraio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Mimosa soc. a r.l.», in liquidazione, con sede in Policoro (Matera) (codice fiscale n. 00537440778), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e l'avv. Pietro Ruggi, nato a Matera il 21 luglio 1962 ed ivi domiciliato in via della Croce n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A08443**

DECRETO 28 luglio 2004.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Maglificio cooperativo Smeraldo MA.CO.S soc. coop. a r.l.», in Gubbio, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 febbraio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Maglificio cooperativo Smeraldo MA.CO.S soc. coop. a r.l.», con sede in Gubbio, (codice fiscale n. 00281170548), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e il dott. Renzo Amanzio Regni, nato a Perugia l'11 novembre 1960, con studio in Gubbio (Perugia), in via Risorgimento n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A08444**

DECRETO 28 luglio 2004.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Anthea - Soc. coop. sociale a r.l.», in Prato, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 dicembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Anthea - Soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Prato (codice fiscale n. 01716350978), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e il dott. David Ceni, nato a Prato il 29 novembre 1967, con studio in Prato, via Ferrucci, n. 57, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A08446**

---

DECRETO 28 luglio 2004.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «C.A.S. cooperativa assistenza e servizi - Il salice - Soc. coop. a r.l.», in Villasor, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 gennaio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.A.S. cooperativa assistenza e servizi - Il salice - Soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Villasor (Cagliari) (codice fiscale n. 01718630922), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e il dott. Corrado Caddeo, nato a Oristano il 29 gennaio 1962, domiciliato in Cagliari, via Figari, n. 7/B, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A08447**

---

DECRETO 28 luglio 2004.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Zero Tre - Cooperativa sociale a r.l.», in Olbia, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 16 dicembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Zero Tre - Cooperativa sociale a r.l.», con sede in Olbia (Sassari) (codice fiscale n. 01256420900), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e il rag. Elio Moretti, nato a Olbia (Sassari) il 20 aprile 1967, ivi domiciliato in via Gennargentu, n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A08448**

---

DECRETO 28 luglio 2004.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Rinascita - Soc. coop. a r.l.», in Bosa, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 aprile 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Rinascita - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Bosa (Nuoro) (codice fiscale 00736080912), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e il dott. Giuseppe Luigi Marini, nato a Cagliari il 27 marzo 1938, ivi domiciliato in via San Benedetto, n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A08449**

---

DECRETO 4 agosto 2004.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Vereto - Soc. coop. a r.l.», in Morciano di Leuca, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 5 aprile 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Vereto - Soc. coop. a r.l.», con sede in Morciano di Leuca (Lecce) (codice fiscale n. 02418830754), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile

e l'avv. Luca Pompei, nato a Roma il 19 ottobre 1974, domiciliato in Bari, via De Rossi, n. 27, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2004

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A08445**

DECRETO 9 agosto 2004.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Adriacoop - Piccola società cooperativa a r.l.» in liquidazione, in Monteprandone, e nomina dei commissari liquidatori.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 maggio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa Adriacoop - Piccola Società Cooperativa a r.l.» in liquidazione, con sede in Monteprandone (Ascoli Piceno) (codice fiscale 00452970445), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i sigg.ri:

rag. Carlo Salvatore, nato a Ortona (Chieti) il 1º aprile 1949, domiciliato in Offida (Ascoli Piceno), Borgo Giacomo Leopardi n. 4;

avv. Francesca Giardini, nata a Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) il 3 settembre 1972, domiciliata in Sant'Elpidio a Mare, via Monturanese n. 825;

avv. Olimpia Cagnola, nata a Roma il 24 giugno 1972, domiciliata ad Ascoli Piceno, viale Indipendenza, n. 7;

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2004

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A08547**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 agosto 2004.

**Modifiche alle «Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto».**

IL CAPO
del DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATICI E STATISTICI

Visto il decreto ministeriale del Ministero dei trasporti 23 febbraio 1971, n. 2445, con il quale sono state approvate «Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Visto il decreto ministeriale del Ministero dell'interno 24 novembre 1984 recante norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8;

Visto il decreto ministeriale del Ministro dei trasporti 2 novembre 1987, n. 975, con il quale è stata approvata la parziale modifica delle disposizioni concernenti la sistemazione delle apparecchiature di controllo e dei congegni di intercettazione espresse al punto 2.5.1 delle

norme tecniche di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2445, ed è stato stabilito che le linee ferroviarie, realizzate nell'ambito di centri abitati, con impianti aventi caratteristiche costruttive di linea metropolitana debbano essere considerate sotto il profilo tecnico, tranvie ai sensi dell'art. 12 del D.L.L. 23 febbraio 1919, n. 303, pertanto non soggette alle norme relative agli attraversamenti di cui al citato decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2445;

Visto il decreto del Ministero dell'interno 16 novembre 1999 recante le modifiche al citato decreto ministeriale del Ministero dell'interno 24 novembre 1984;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Ravvisata l'opportunità di apportare alcune modifiche alle citate norme in relazione alle innovazioni tecnologiche, intervenute nella qualità dei materiali utilizzati per la realizzazione delle condotte, nei metodi di posa in opera delle stesse, ed alle obiettive difficoltà, frequentemente incontrate, nella sistemazione dei congegni di intercettazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate con l'allegato al presente decreto le modifiche ai punti:

2.1.1.3 - 2.1.1.5 - 2.1.2.3 - 2.1.2.7 - 2.3.1 - 2.3.2 - 2.3.4 - 2.3.6 - 2.3.7 - 2.4.1 - 2.4.2 - 2.4.4 - 2.4.6 - 2.4.11 - 2.5.1 - 2.5.2 - 4.1.1.5, delle «Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto» già approvate con il decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2445.

Art. 2.

Nelle norme tecniche di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2445:

l'unità di misura della pressione chilogrammo per centimetro quadrato (kg/cmq) è sostituita con l'unità «bar» (1 bar = $10^5$ Pascal);

per «gas metano» si intende gas naturale con densità non superiore a 0,8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2004

*Il capo Dipartimento:* FUMERO

ALLEGATO

MODIFICHE ALLE «NORME TECNICHE PER GLI ATTRAVERSAMENTI E PER I PARALLELISMI DI CONDOTTE E CANALI CONVOGLIANTI LIQUIDI E GAS CON FERROVIE ED ALTRE LINEE DI TRASPORTO» GIÀ APPROVATE CON IL DECRETO MINISTERIALE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI 23 FEBBRAIO 1971, N. 2445.

Punti:

2. Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di ferrovie con condotte convoglianti liquidi e gas (esclusi acquedotti e canalizzazioni a pelo libero).

2.1 Attraversamenti.

Gli attraversamenti si distinguono in:

interrati (2.1.1);

superiori (2.1.2);

inferiori (2.1.3);

2.1.1 Attraversamenti interrati: sono quelli realizzati con le condotte interrate al disotto dei binari.

2.1.1.3 La condotta attraversante deve essere contenuta entro un tubo di maggior diametro (tubo di protezione) avente le caratteristiche riportate al paragrafo 2.4 e deve avere una pendenza uniforme non inferiore al due per mille in direzione dello spurgo.

Nel caso di utilizzo di tubazioni in polietilene di cui al punto 2.3.1, qualora posate con la tecnica della trivellazione controllata (trivellazione teleguidata, microtunneling o altre simili), può non essere rispettata la pendenza della condotta.

2.1.2 Attraversamenti superiori. Si distinguono in attraversamenti mediante struttura propria ed attraversamenti con appoggio su altri manufatti (esistenti o da costruire per usi promiscui vari).

2.1.1.5 Nel caso che si debba necessariamente attraversare una stazione ferroviaria non è ammesso l'attraversamento di marciapiedi di stazione, di piani caricatori o di altre installazioni fisse. Non è ammesso altresì l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza maggiore di 20 m misurata fra le rotaie esterne dei binari estremi delle stazioni, delle fermate e degli scali merci.

Negli altri casi non contemplati, non è ammesso l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza maggiore di 30 m misurata fra le rotaie esterne dei binari estremi.

2.1.2.3 Non è ammesso l'attraversamento superiore di marciapiedi di stazione, di piani caricatori o di altre installazioni fisse. Non è ammesso altresì l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza maggiore di 20 m misurata fra le rotaie esterne dei binari estremi delle stazioni, delle fermate e degli scali merci.

Negli altri casi non contemplati, non è ammesso l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza maggiore di 30 m misurata fra le rotaie esterne dei binari estremi.

2.1.2.7 Non sono ammessi attraversamenti superiori con appoggio o sospensione a struttura metallica di pertinenza della ferrovia attraversata.

Gli attraversamenti superiori con appoggio su altri manufatti non metallici (esistenti o da costruire per usi promiscui vari) devono essere realizzati introducendo la condotta nel tubo di protezione di cui al punto 2.4. Tale tubo di protezione deve essere sistemato in un cunicolo appositamente predisposto o ricavato sotto il piano di calpestio del manufatto, oppure può essere incorporato nel sottofondo stradale con opportuno rinfianco di malta di cemento, ma sempre nell'interno delle spallette o balaustre del manufatto.

Non sono ammessi attraversamenti superiori con tubi di protezione appoggiati o sospesi a mensole murate all'esterno dei manufatti.

È ammesso nel caso di condotte convoglianti gas metano, per diametro nominale fino a 350 mm e per pressioni di esercizio non superiori a 5 bar, posare la condotta senza il tubo di protezione in un cunicolo ad uso esclusivo, ricavato nell'opera d'arte in grado di proteggere meccanicamente la condotta stessa, la cui intercapedine libera deve essere riempita con materiale inerte. Inoltre la condotta può essere

direttamente interrata nella massicciata stradale nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto ministeriale del Ministero dell'interno 24 novembre 1984 e successive modificazioni e integrazioni.

2.3 Caratteristiche tecniche e sistemi di prova delle condotte in opera.

2.3.1 Le condotte in attraversamento devono essere di acciaio di qualità, salvo i casi in cui il fluido trasportato non ne consenta l'impiego.

È ammesso nel caso di condotte convoglianti gas metano l'utilizzo di tubazioni in polietilene, per diametri esterni fino a 315 mm e per pressioni di esercizio non superiori a 5 bar.

In ogni caso tali condotte non devono avere caratteristiche inferiori a:

PE 80, Serie 5 - SDR 11 di cui alla norma UNI ISO 4437 e al decreto ministeriale del Ministero dell'interno 24 novembre 1984 e successive modificazioni e integrazioni.

2.3.2 Le sezioni costituenti il tratto di condotta come sopra detto devono nel caso di condotte in acciaio essere unite di testa mediante saldatura elettrica ad arco.

Le saldature devono essere tutte radiografate allorché la pressione di esercizio è superiore a 5 bar. L'Ente richiedente l'attraversamento è tenuto ad esibire la relativa documentazione, completata anche dal certificato di accettabilità rilasciato dall'Istituto italiano della saldatura o da altro Istituto legalmente riconosciuto.

Le tubazioni di polietilene di cui al punto 2.3.1, convoglianti gas metano, devono essere unite mediante saldatura di testa per fusione o saldatura per fusione mediante raccordi elettrosaldabili. Non sono ammesse saldature delle condotte in polietilene all'interno del tubo di protezione nell'ambito degli attraversamenti.

2.3.4 Gli spessori delle condotte in acciaio devono corrispondere od essere immediatamente superiori a quelli desunti dal calcolo con la formula sopra riportata. In ogni caso lo spessore minimo delle condotte in acciaio non deve essere inferiore a 4 mm.

2.3.6 Il tratto di condotta interessante l'attraversamento deve essere sottoposto ad una prova idraulica in opera pari a 1,5 volte la pressione dichiarata massima di esercizio. La pressione minima di prova idraulica non deve mai essere inferiore a 5 bar e deve mantenersi costante per 2 ore dopo raggiunta la stabilizzazione (termica, idraulica, ecc.) del sistema.

Per le condotte in polietilene di cui al punto 2.3.1 la prova di tenuta può essere effettuata anche mediante fluido gassoso inerte o aria, secondo quanto prescritto dal decreto ministeriale del Ministero dell'interno 24 novembre 1984 e successive modificazioni e integrazioni.

2.3.7 La pressione di prova idraulica o pneumatica deve essere controllata con manometro registratore. Il risultato della prova stessa deve essere verbalizzato.

2.4 Tubo di protezione. Tubi di sfiato e spurghi.

2.4.1 Il tubo di protezione deve essere di acciaio di qualità ed avere uno spessore adeguato alle sollecitazioni da sopportare. Nel caso di tubazioni in polietilene di cui al punto 2.3.1, in attraversamento inferiore, in parallelismo, qualora posate con la tecnica della trivellazione controllata, il tubo di protezione può essere anche dello stesso materiale della condotta e venga sottoposto a sollecitazioni non superiori a quelle calcolate per i tubi in acciaio.

2.4.2 Indipendentemente dai risultati del calcolo di cui al punto 2.4.3 non devono essere adottati spessori minori di 4 mm per le tubazioni di acciaio.

2.4.4 Il diametro del tubo di protezione deve essere tale da assicurare una intercapedine non inferiore a 2 cm e non maggiore di 5 cm.

È ammesso nel caso di condotte convoglianti gas metano, che l'intercapedine libera tra la condotta ed il tubo di protezione soddisfi le prescrizioni del decreto ministeriale del Ministero dell'interno 24 novembre 1984 e successive modificazioni e integrazioni.

2.4.6 La condotta portante deve essere posata nell'interno del tubo di protezione con distanziatori di materiale isolante non deteriorabile. I distanziatori non devono occupare più di un quarto della sezione dell'intercapedine, e devono essere in numero tale da garantire che i due tubi non vengano in nessun caso a contatto e devono essere posti in modo da consentire il libero deflusso dei liquidi e dei gas. Nel caso di condotte in polietilene di cui al punto 2.3.1, con tubo di protezione dello stesso materiale, i distanziatori di cui al precedente capoverso possono essere omessi.

2.4.11 Il tubo di protezione deve essere munito anche di tubo di spurgo della intercapedine da collocare in prossimità della estremità più bassa del tubo stesso.

Il tubo di spurgo deve terminare nel pozzetto a valle di cui al successivo punto 2.5.1.

Esso deve avere il diametro non inferiore a 20 mm. Nel caso di tubazioni di polietilene di cui al punto 2.3.1, qualora posate con la tecnica della trivellazione controllata, il tubo di spurgo può essere omesso.

2.5 Apparecchiature di controllo e congegni di intercettazione.

2.5.1 A monte ed a valle dell'attraversamento, in corrispondenza delle estremità del tubo di protezione devono essere costruiti due pozzetti contenenti ciascuno: una presa per manometro, le eventuali apparecchiature relative alla protezione catodica, di cui al paragrafo 2.6, le prese agibili per il controllo periodico dello stato elettrico della condotta e del tubo di protezione, il terminale del tubo di spurgo dell'intercapedine fra tubo di protezione e condotta. Detto terminale deve essere munito di una idonea chiusura di sicurezza.

È tuttavia ammesso che le apparecchiature ed i congegni di cui sopra vengano sistemati nel modo seguente:

le prese per manometro, nelle camerette, nei pozzetti interrati o nei recinti di protezione degli organi di intercettazione;

le prese elettriche agibili per il controllo della situazione elettrica della condotta e del relativo tubo di protezione, su pozzetti o su armadietti a piantana ubicati presso i tubi di sfiato;

i pozzetti di ricovero dei terminali dei tubi di spurgo dell'intercapedine tra condotta e tubo di protezione, in corrispondenza o nelle vicinanze delle estremità del tubo di protezione medesimo, ma in ogni caso a distanza non minore di 3 m dal piede del rilevato o 5 m dal ciglio delle trincee, anche se ciò comporta un aumento della anzidetta minima distanza di 10 m.

2.5.2 Tutte le condotte devono essere intercettabili a monte ed a valle dell'attraversamento. Gli organi di intercettazione devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile, in modo che possa essere rapido l'intervento per intercettare il flusso in caso di necessità, e, ad una distanza fra loro non maggiore di 1000 m. La predetta distanza di 1000 m in deve intendersi misurata sull'asse della condotta. Gli organi di intercettazione anzidetti devono essere protetti da camerette interrate o pozzetti interrati o da recinti in modo che la loro manovra possa essere effettuata soltanto dal personale addetto.

Ciascuna cameretta, ciascun pozzetto interrato o ciascun recinto non può in nessun caso trovarsi a meno di 20 m dalla rotaia più vicina. La predetta distanza di 20 m deve intendersi misurata sulla ortogonale all'asse del binario.

È ammesso nel caso di condotte convoglianti gas metano, con pressioni superiori a 5 bar, che gli organi di intercettazione possono essere ubicati ad una distanza tra loro superiore a 1000 m ma inferiore a 2000 m, a condizione che sia previsto un sistema automatico o manuale che permetta l'immediata attivazione degli organi di intercettazione in caso di avaria.

## NORME TECNICHE PER GLI ATTRAVERSAMENTI ED I PARALLELISMI DI FERROVIE CON CONDOTTE CONVOGLIANTI ACQUE SOTTO PRESSIONE.

4.1.1.5 Non è ammesso l'attraversamento di marciapiedi di stazione, di piani caricatori o di altre installazioni fisse. Non è ammesso altresì l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza maggiore di 20 m misurata fra le rotaie esterne dei binari estremi delle stazioni, delle fermate e degli scali merci.

Negli altri casi non contemplati, non è ammesso l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza maggiore di 30 m misurata fra le rotaie esterne dei binari estremi.

**04A08544**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

**Aggiornamento dell'albo degli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184 come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476.** (Deliberazione n. 120/2002/AE/AUT/ALBO)

La Commissione per le adozioni internazionali ha adottato le seguenti deliberazioni nelle sedute di cui alle date di seguito indicate: del n. 31/2004, n. 32/2004, n. 33/2004, n. 34/2004, n. 35/2004, n. 38/2004, n. 39/2004, n. 40/2004, n. 41/2004, n. 42/2004, n. 43/2004, n. 44/2004, n. 46/2004 del 26 luglio 2004.

**La presente pagina sostituisce la pag 12 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220**

| N° ORDINE | INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DENOMINAZIONE<br>SEDE<br>LEGALE RAPPRESENTANTE | ATTO COSTITUTIVO | PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE | AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO | PAESE ESTERO AUTORIZZATO |
| 9 | **ARIETE**<br>Via G. Porzio, 4 Is. G1 sc. B Centro Direzionale<br>80143 Napoli<br>Telefax 081/7879713<br>e-mail: mail@associazioneariete.org<br>Legale Rappresentante: Anna Benedetta Torre | Napoli 22/12/1993<br>Notaio Dott.<br>Paolo Morelli<br>Rep. n. 29832<br>Rac. n. 3100 | 26/2000/AE/AUT<br>CC/DEL 19/09/2000<br><br>4/2001/AE/EST/CC/DEL<br>17/05/2001<br><br>Del. n. 22/2002 del 13 marzo 2002<br><br>Del. n.104/2002 del 29/10/02<br><br>Del. N. 33/2004 del 26/07/2004 | **INTERO TERRITORIO NAZIONALE**<br>Principali Sedi Operative Per Macro Area:<br>**NORD:**<br>Via Tornara, 1/6<br>42025 Cavriago (RE)<br>Tel: 0522/577099 Fax: 0522/576862<br>e-mail: mail@associazioneariete.org<br>**CENTRO:**<br>Via Monte Boiardo, 17<br>00180 Roma<br>Telefax: 06/70451850<br>e-mail: mail@associazioneariete.org<br>**SUD:**<br>Via Toledo n. 16<br>80132 Napoli<br>Tel. 081/5800430 081/4201037 081/5424441<br>e-mail: mail@associazioneariete.org<br><br>Per le altre sedi consultare il sito internet:<br>**www.commissioneadozioni.it** | EUROPA:<br>BIELORUSSIA (*) ACCREDITATO<br>ROMANIA (***) ACCREDITATO<br>FEDER. RUSSA (*) ACCREDITATO<br>UCRAINA<br>AMERICA:<br>CILE (*)<br>ASIA<br>VIETNAM |

Pag. 12

**La presente pagina sostituisce la pag 13 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220**

| N° ORDINE | INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DENOMINAZIONE<br>SEDE<br>LEGALE RAPPRESENTANTE | ATTO COSTITUTIVO | PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE | AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO | PAESE ESTERO AUTORIZZATO |
| 10 | **A.S.A. – ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' ADOZIONI ONLUS**<br>C.so delle Province 33<br>95128 Catania)<br>Telefax 095/376567<br>e-mail: info@asa-catania.org<br>Legale Rappresentante: Maria A. Virgillito | Catania 6/05/1999<br>Notaio Dott. Francesco Mazzullo<br>Rep. n. 3433<br>Rac. n. 1050<br><br>Modifica Denominazione<br>Catania 10/4/2003<br>Notaio Dott.<br>Francesco Mazzullo<br>Rep. N. 13.458<br>Rac. N.. 5023 | 54/2000/AE/RIESAME/CC/DEL 8/05/2001<br><br>Del. 130/2002 del 19/12/2002<br><br>Del. 3/2003 del 8/01/03<br><br>Del. /2003 del 17/12/03<br><br>Del. N. 38/2004/AE/EST del 26/07/2004 | **INTERO TERRITORIO NAZIONALE**<br>Principali Sedi Operative Per Macro Area:<br>**NORD:**<br><br>**CENTRO:**<br>Via Gavinana, 1<br>00192 Roma<br>Telefax: 06/3216144<br><br>**SUD:**<br>C.so delle Province 33<br>95128 Catania<br>Telefax 095/376567<br><br>Per le altre sedi consultare il sito internet:<br>**www.commissioneadozioni.it** | EUROPA:<br>UCRAINA<br>MOLDAVIA(*) ACCREDITATO<br>REPUBBLICA CECA<br>UNGHERIA<br>MALTA |

Pag. 13

**La presente pagina sostituisce la pag 14 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220**

| N° ORDINE | INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DENOMINAZIONE<br>SEDE<br>LEGALE RAPPRESENTANTE | ATTO COSTITUTIVO | PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE | AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO | PAESE ESTERO AUTORIZZATO |
| 11 | **ASSOCIAZIONE ADOZIONI ALFABETO**<br>Via Francesco Petrarca, 20<br>61100 Pesaro<br>Tel: 0721/53796 - 31652<br>Fax 0721/398518<br>e-mail: adozionialfabeto@libero.it<br>sito: www.adozionialfabeto.it<br>Legale Rappresentante: Mauro Mosconi | Pesaro 29/01/2001<br>Notaio Dott.<br>Luigi Ragazzini<br>Rep. n. 128184<br>Racc. n. 8153 | DELIBERA n.7/2001 del 12.11.2001<br><br>DELIBERA n. 28/2002 del 3 aprile 2002<br><br>DELIBERA n. 38/2002 del 8 maggio 2002<br><br>DEL. 106/2002 del 29/10/2002<br><br>DEL.88/2003 del 25/07/2003<br><br>Del. N. 31/2004/AE/EST del 26/07/04 | **INTERO TERRITORIO NAZIONALE**<br>Principali Sedi Operative Per Macro Area:<br>**NORD:**<br>**CENTRO:**<br>Via Francesco Petrarca, 20<br>61100 Pesaro<br>Tel: 0721/53796<br>Fax: 0721/398518<br>**SUD:**<br>Viale Europa, 76<br>89133 Reggio Calabria<br>Telefax : 0965/594625<br>e-mail: :<br>info@adozionialfabeto.it<br><br>Per le altre sedi consultare il sito internet:<br>**www.commissioneadozioni.it** | EUROPA:<br>BIELORUSSIA (*) ACCREDITATO<br>ESTONIA<br>LETTONIA<br>LITUANIA (*) ACCREDITATO<br>GEORGIA<br>ASIA<br>KAZACHSTAN |

Pag. 14

**La presente pagina sostituisce la pag 17 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220**

| N° ORDINE | INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DENOMINAZIONE<br>SEDE<br>LEGALE RAPPRESENTANTE | ATTO COSTITUTIVO | PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE | AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO | PAESE ESTERO AUTORIZZATO |
| 14 | **ASSOCIAZIONE CHIARA – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE**<br>Via Achille Barillati, 22/24<br>00144 Roma<br><br>e-mail ass_chiara@infinito.it<br>Internet: www.ass_chiara/members.xoom.it<br>Legale Rappresentante: Roberta Sicuranza | Roma 27/04/1995<br>Notaio Dott.ssa Paola Macrì<br>Rep. n. 15164<br>Rac. n. 1763 | 83/2000/AE/AUT<br>CC/DEL 11/10/2000<br><br>DEL. N. 19/2002 DEL 13 MARZO 2002<br><br>DEL. N. 107/2002 DEL 29/10/02<br><br>DEL. N. 114/2002 DEL 29/10/02<br><br>DEL N. 40/2004/AE/EST DEL 26/07/04 | **INTERO TERRITORIO NAZIONALE**<br>Principali Sedi Operative Per Macro Area:<br><br>**NORD:**<br>Via Alserio, 22<br>20159 Milano<br>Tel. 02/6888224 Fax: 02/6072783<br>e-mail: carlo.boccaletti@tin.it<br><br>**CENTRO:**<br>Via Achille Barilatti, 44/46<br>00144 Roma Loc. Mostacciano<br>Tel. 06/52279429- 5203010<br>Fax: 06/52798119<br>e-mail: ass_chiara@infinito.it<br><br>**SUD:**<br>Via Arpi, 26<br>71100 Foggia<br>Tel. 0881757925 Fax : 08817925<br>e-mail: ciro@asschiara.it<br><br>Per le altre sedi consultare il sito internet:<br>**www.commissioneadozioni.it** | EUROPA:<br>BIELORUSSIA (*)<br>POLONIA (*) ACCREDITATO<br>FEDER. RUSSA (*) ACCREDITATO<br>MOLDAVIA<br>UCRAINA<br>AMERICA<br>ECUADOR |

Pag. 17

**La presente pagina sostituisce la pag 21 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220**

| N° ORDINE | INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DENOMINAZIONE<br>SEDE<br>LEGALE RAPPRESENTANTE | ATTO COSTITUTIVO | PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE | AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO | PAESE ESTERO AUTORIZZATO |
| 18 | **ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI – A.I.P.A. - ONLUS ERGA PUEROS**<br>Via F. Duodo, 10<br>00136 Roma<br>Tel. 06/39749770<br><br>e-mail: aipamail@tin.it<br>Internet: www.aipaweb.it<br>Legale Rappresentante: Miriam Ramello | Roma 6/06/1984<br>Notaio Dott.<br>Elio Abruzzese<br>Rep. n. 11915<br>Rac. n. 2217 | 7/2000/AE/AUT CC/DEL 05/09/2000<br><br>5/2000/AE/RIESAME/CC/DEL 23/05/2001<br><br>DEL. N. 108/2002 DEL 29/10/02<br><br>DEL N.39/2004/AE/EST DEL 26/07/04 | **INTERO TERRITORIO NAZIONALE**<br>Principali Sedi Operative Per Macro Area:<br>**NORD:**<br>Via Cantu' 2/4<br>23877 Paderno D'Adda (LC)<br>Telefax: 039/9519196<br>e-mail: aipa.lom@libero.it<br><br>**CENTRO:**<br>Viale degli Ammiragli, 14<br>00136 Roma<br>Tel. 06/39030374 Fax: 06/39743129<br>e-mail: info@aipaweb.it<br>sito web: www.aipaweb.it<br><br>**SUD:**<br>Via Villa Castelli,10 ter.sc.F<br>74015 Martina Franca (TA)<br>Tel 080/4800628 Fax:0804301778<br><br>Per le altre sedi consultare il sito internet:<br>**www.commissioneadozioni.it** | EUROPA:<br>BIELORUSSIA (*) ACCREDITATO<br>ROMANIA (***) ACCREDITATO<br>MOLDAVIA<br>AMERICA:<br>BRASILE (*) ACCREDITATO<br>MESSICO OPERATIVO<br>ASIA:<br>INDIA (*) ACCREDITATO<br>NEPAL |

Pag. 21

**La presente pagina sostituisce la pag 42 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220**

| N° ORDINE | INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DENOMINAZIONE<br>SEDE<br>LEGALE RAPPRESENTANTE | ATTO COSTITUTIVO | PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE | AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO | PAESE ESTERO AUTORIZZATO |
| 39 | **I BAMBINI DELL'ARCOBALENO**<br>Via Roma, 36<br>32013 Longarone (BL)<br>Tel. 0437/573444 Fax: 0437/576421<br>e-mail: bambarco@libero.it<br>Legale Rappresentante: Marisa Tomasella | Feltre 16/02/1995<br>Notaio Dott.<br>Enzo Rossi<br>Rep. n. 21264<br>Rac. n. 1479 | 15/2000/AE/AUT<br>CC/DEL 13/09/2000<br><br>43/2000/AE/RIESAME/CC/DEL<br>31/05/2001<br><br>Del. n. 7/2002 del 17 luglio 2002<br>(Pos. 14/2002/Ae/Est)<br><br>Del. 4/2003 del 8/01/03<br><br>Del. 17/2003 del 29/01/03<br><br>Del. 60/2003 del 14/05/03<br><br>Del. N. 148 del 12/11/03<br><br>Del. N. 44/2004 del 26/07/2004 | **INTERO TERRITORIO NAZIONALE**<br>Principali Sedi Operative Per Macro Area:<br><br>**NORD:**<br>Via Roma, 36/a<br>32013 Longarone (BL)<br>Tel. 0437/573444 Fax 0437/576421<br>e-mail: bambarco@libero.it<br>**CENTRO:**<br>**SUD:**<br>Via De Martino n.14 (parco Snicer)<br>81100 (CE)<br>Tel. 0823/325394 Fax 0823/325394<br>e-mail: bambarco.caserta@libero.it<br><br>Per le altre sedi consultare il sito internet:<br>**www.commissioneadozioni.it** | EUROPA:<br>BULGARIA OPERATIVO<br>FEDER. RUSSA (*) ACCREDITATO<br>GEORGIA<br>ASIA:<br>INDIA (*) ACCREDITATO<br>THAILANDIA<br>CINA<br>AFRICA<br>MADAGASCAR<br>ETIOPIA<br>AMERICA<br>BOLIVIA (*)<br>BRASILE (*) Stati: Santa Caterina, Espirito Santo, Cearà, Marnhao, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco Rio Grande do Sul |

Pag. 42

**La presente pagina sostituisce la pag 43 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220**

| N° ORDINE | **INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DENOMINAZIONE<br>SEDE<br>LEGALE RAPPRESENTANTE | ATTO COSTITUTIVO | PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE | AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO | PAESE ESTERO AUTORIZZATO |
| 40 | **I FIORI SEMPLICI – ONLUS**<br>Via IX Giugno, 55<br>34074 Monfalcone (GO)<br>Telefax: 0481/45343<br>e-mail: ifiorisemplici@tin.it<br>Legale Rappresentante: De Faveri Sabina<br><br>**Dal 20/5/03 per circa due mesi la sede legale e operativa**<br>**È ubicata in Via S. Vincenzo dè Paoli n. 8 stessi telefoni** | Monfalcone 06/04/2000<br>Notaio Dott.<br>Antonio Grimaldi<br>Rep. n. 33593<br>Rac. n. 3900 | 37/2000/AE/RIESAME/CC/DEL 9/05/2001<br><br>Del. 11/2003 del 29/01/03<br><br>Del. N. 34/2004 del 26/07/04 | **Principale Sede Operativa macro Area NORD:**<br>Via IX Giugno, 55<br>34074 Monfalcone (GO)<br>Telefax: 0481/45343<br><br>**Dal 20/5/03 per circa due mesi la sede legale e operativa**<br>**È ubicata in Via S. Vincenzo dè Paoli n. 8 stessi telefoni**<br><br>Per le altre sedi consultare il sito internet:<br>**www.commissioneadozioni.it** | EUROPA:<br>FEDER. RUSSA (*)<br>MOLDAVIA<br>UNGHERIA<br>CROAZIA |

Pag. 43

**La presente pagina sostituisce la pag 45 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220**

| N° ORDINE | INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DENOMINAZIONE<br>SEDE<br>LEGALE RAPPRESENTANTE | ATTO COSTITUTIVO | PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE | AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO | PAESE ESTERO AUTORIZZATO |
| 42 | **IN CAMMINO PER LA FAMIGLIA – I.C.P.L.F.**<br>Via Barletti, n.40<br>16030 Casarsa Ligure (GE)<br>Tel. 0185/466791 –<br>Fax 0185/469433<br>e-mail: incamminoxlafamiglia@libero.it<br>Legale Rappresentante: Giuliano Vaccarezza | Sestri Levante<br>15/02/2000 | 57/2000/AE/AUT/CC/DEL 11/10/2000<br><br>29/2000/AE/RIESAME/CC/DEL 8/05/2001<br><br>DELIBERA n.10/2001 del 17/11/2001<br><br>DELIBERA n. 27/2002 del 3 aprile 2002<br><br>Del. N. 35/2004 del 26/07/2004<br><br>Del. N. 41/2004 del 26/07/2004 | **INTERO TERRITORIO NAZIONALE**<br>Principali Sedi Operative Per Macro Area:<br><br>**NORD:**<br>Via Barletti, n.40<br>16030 Casarsa Ligure (GE)<br>Tel. 0185/466791 Fax 0185/469433<br><br>**CENTRO:**<br>Via Mazzetti, 18, 1° piano Palazzo De Pasquale<br>66013 Chieti<br>Telefax : 0871/321034<br>e-mail:<br>incamminoxlafamiglia@libero.it<br><br>**SUD:**<br><br>Per le altre sedi consultare il sito internet:<br>**www.commissioneadozioni.it** | EUROPA:<br>POLONIA (*) ACCREDITATO<br>FEDER. RUSSA (*)<br>AMERICA:<br>BRASILE (*) ACCREDITATO<br>COLOMBIA (*) ACCREDITATO<br>ASIA<br>AZERBAIJAN<br>AFRICA<br>ETIOPIA<br>MAURITIUS |

**La presente pagina sostituisce la pag 46 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220**

| N° ORDINE | INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DENOMINAZIONE<br>SEDE<br>LEGALE RAPPRESENTANTE | ATTO COSTITUTIVO | PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE | AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO | PAESE ESTERO AUTORIZZATO |
| 43 | **INTERNATIONAL ADOPTION – ASSOCIAZIONE PER LA FAMIGLIA**<br>Via Nazionale, n.41/2<br>33011 Artegna (UD)<br>Tel. 0432/977405<br>Fax 0432/977507<br>e-mail: intado@tin.it<br>Legale Rappresentante: Tondo Giovanni | Trigesimo (UD)<br>10/11/1984<br>Notaio Dott.<br>Gianpaolo Missio<br>Rep. n. 72794<br>Rac. n. 6165 | 46/2000/AE/AUT<br>CC/DEL 13/09/2000<br><br>27/2000/AE/RIESAME/CC/DEL<br>17/05/2001<br><br>Del n. 32/2004 del 26/07/2004 | **INTERO TERRITORIO NAZIONALE**<br>Principali Sedi Operative Per Macro Area:<br><br>**NORD:**<br>Via Nazionale, n.41/2<br>33011 Artegna (UD)<br>Tel. 0432/977405 Fax 0432/977507<br><br>**CENTRO:**<br>Viale Francesco Talenti, 160<br>50142 Firenze<br>Telefax : 055/781004<br>Cell. 3386447861<br>Resp. Alessandro Melani<br>**SUD:**<br><br>Per le altre sedi consultare il sito internet:<br>**www.commissioneadozioni.it** | EUROPA:<br>ROMANIA (***)<br>ASIA:<br>INDIA (*) ACCREDITATO<br>NEPAL |

Pag. 46

**La presente pagina va inserita tra le pagine 47 e 48 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220**

| N° ORDINE | INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DENOMINAZIONE<br>SEDE<br>LEGALE RAPPRESENTANTE | ATTO COSTITUTIVO | PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE | AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO | PAESE ESTERO AUTORIZZATO |
| 45 | **L'ABBRACCIO**<br>Via Abate Sergio, 14<br>89861 Tropea (VV)<br>Tel. 0963/61049<br>Fax 0963/603448<br>e-mail: labbraccio@tiscali.it<br>Legale Rappresentante: Ignazio Toraldo di Francia | Vibo Valentia<br>19/06/2003<br>Notaio Dott.ssa Sapienza Commerci<br>Rep. n. 46095<br>Rac. n. 18377 | Del. N. 46/2004 del 26/07/2004 | Principali Sedi Operative Macro Area:<br>**SUD:**<br>Via Abate Sergio, 14<br>89861 Tropea (VV)<br>Tel. 0963/61049<br>Fax 0963/603448<br>e-mail: labbraccio@tiscali.it<br><br>Via Ungano, 15<br>73100 Lecce<br>Tel. 0832/399877 | AMERICA:<br>BRASILE (*)<br>Stato di Piaui |

**La presente pagina sostituisce la pag 59 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220**

| N° ORDINE | INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DENOMINAZIONE<br>SEDE<br>LEGALE RAPPRESENTANTE | ATTO COSTITUTIVO | PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE | AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO | PAESE ESTERO AUTORIZZATO |
| 56 | **NUCLEO ASSISTENZA ADOZIONE E AFFIDO ONLUS (N.A.A.A.)**<br>Via San Maurizio 6<br>10073 CIRIE' (TO)<br>Tel. 011/9222178<br>Fax 011/9222179<br>e-mail: naaasede@naaa.it<br>Internet: www.naaa.it<br>Legale rappresentante:<br>Maria Teresa Maccanti | Torino 27/06/1997<br>Notaio Dott.<br>Natale De Lorenzo<br>Rep. n. 45448<br>Rac. n. 13485 | 9/2000/AE/AUT<br>CC/DEL 12/09/2000<br><br>51/2000/AE/RIESAME/CC/DEL 31/05/2001<br><br>Del. n. 67/2002 del 17/7/2002 (pos. N. 32/2001/Ae/Est)<br><br>Del. 2/2003 del 8/01/03<br><br>Del. N. 103/2003 del 16/10/03<br><br>Del. N. 42/2004 del 26/07/2004 | **INTERO TERRITORIO NAZIONALE**<br>Principali Sedi Operative Per Macro Area:<br>**NORD:**<br>Via San Maurizio 6<br>10073 CIRIE' (TO)<br>Tel.011/9222178<br>Fax:011/9222179<br>**CENTRO:**<br>Via del Grillotto, 14/9<br>61029 Urbino<br>Telefax: 0722/322617<br>e-mail: marche@naaa.it<br>**SUD:**<br>Via Lecce, 116<br>74027 S. Giorgio Ionico (TA)<br>Tel. 099/5918720<br>fax:099/5330351<br>e-mail: puglia@naaa.it<br><br>Per le altre sedi consultare il sito internet:<br>**www.commissioneadozioni.it** | EUROPA:<br>BIELORUSSIA (*) ACCREDITATO<br>BULGARIA OPERATIVO<br>POLONIA (*) ACCREDITATO<br>ROMANIA (***)<br>FEDER. RUSSA (*) ACCREDITATO<br>UCRAINA<br>AFRICA:<br>MOZAMBICO<br>AMERICA:<br>BRASILE (*) Stati: Paraiba, Maranhao Sergipe,Stati di Alagoas, Rio Grande do Norte,Ceará, Pernambuco, Piaui Bahia,<br>COLOMBIA (*) ACCREDITATO<br>HONDURAS<br>PERU' (*) ACCREDITATO<br>SANTO DOMINGO<br>HAITI<br>ASIA:<br>CAMBOGIA<br>REPUB.POPOLARE CINESE<br>NEPAL (*) ACCREDITATO<br>PAKISTAN<br>VIETNAM OPERATIVO |

Pag. 59

**La presente pagina sostituisce la pag 60 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220**

| N° ORDINE | INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DENOMINAZIONE<br>SEDE<br>LEGALE RAPPRESENTANTE | ATTO COSTITUTIVO | PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE | AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO | PAESE ESTERO AUTORIZZATO |
| 57 | **NUOVA ASSOCIAZIONE DI GENITORI INSIEME PER L'ADOZIONE N.A.D.I.A ONLUS**<br>Via Briolotto, 1/A<br>37131 Verona<br>Tel. 045/8403328<br>Fax 045/8487066<br>e-mail: onlusnadia@tiscalinet.it<br>Legale Rappresentante: Luciano Vanti | Verona 18/06/1996<br>Notaio Dott. Quaratino Vincenzo<br>Rep.n.89555<br>Rac.n.14211 | 28/2000/AE/AUT<br>CC/DEL 26/09/2000<br><br>40/2000/AE/RIESAME/CC/DEL 23/05/2001<br><br>Del. 72/2002 del 17/7/2002 (Pos. 13/2002/Ae/Est)<br><br>Del. 19/2003 del 29/01/03<br><br>Del. N. 147 del 12/11/03<br><br>Del. N. 43/2004 del 26/07/2004 | **INTERO TERRITORIO NAZIONALE**<br>Principali Sedi ive Per Macro Area:<br>**NORD:**<br>Via Briolotto, 1/A<br>37131 Verona<br>Tel. 045/8403328 Fax 045/8487066<br>**CENTRO:**<br><br>**SUD:**<br>Viale Praga, 14<br>90146 Palermo<br>Telefax: 091/513538<br>e-mail:<br>onlusnadia@tiscalinet.it<br><br>Per le altre sedi consultare il sito internet:<br>**www.commissioneadozioni.it** | EUROPA:<br>BULGARIA OPERATIVO<br>GEORGIA<br>FED. RUSSA (*) ACCREDITATO<br>AFRICA<br>MADAGASCAR<br>ETIOPIA<br>AMERICA<br>BOLIVIA (*)<br>BRASILE (*) Stati: Santa Caterina, Espirito Santo, Cearà, Marnhao, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco Rio Grande do Sul<br>ASIA<br>THAILANDIA<br>CINA |

Pag. 60

**04A08619**

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 19 agosto 2004*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2359 |
| Yen giapponese | 135,36 |
| Corona danese | 7,4372 |
| Lira Sterlina | 0,67655 |
| Corona svedese | 9,2185 |
| Franco svizzero | 1,5349 |
| Corona islandese | 87,58 |
| Corona norvegese | 8,2945 |
| Lev bulgaro | 1,9559 |
| Lira cipriota | 0,57780 |
| Corona ceca | 31,655 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 249,50 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6637 |
| Lira maltese | 0,4276 |
| Zloty polacco | 4,4655 |
| Leu romeno | 41070 |
| Tallero sloveno | 240,0300 |
| Corona slovacca | 40,132 |
| Lira turca | 1811700 |
| Dollaro australiano | 1,7124 |
| Dollaro canadese | 1,6111 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,6395 |
| Dollaro neozelandese | 1,8523 |
| Dollaro di Singapore | 2,1125 |
| Won sudcoreano | 1427,65 |
| Rand sudafricano | 8,0747 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**04A08653**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

**Decreto ministeriale n. 923/ASS del 31 luglio 2004 applicativo delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1432/03 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori e il prericonoscimento delle associazioni dei produttori del settore ortofrutticolo.**

Con decreto n. 923/ASS del 31 luglio 2004, in applicazione del regolamento CE n. 1432/03, sono state emanate le disposizioni per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori e il prericonoscimento delle associazioni dei produttori del settore ortofrutticolo.

**04A08478**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401199/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | **località** | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 04011 | **APRILIA (LT)** | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA PELLEGRINI | Piazza S. Francesco, 7 | 0575 | 22722 | 352986 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70122 | **BARI** | LIBRERIA BRAIN STORMING | Via Nicolai, 10 | 080 | 5212845 | 5212845 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | **BRESSO (MI)** | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 93100 | **CALTANISETTA** | LIBRERIA SCIASCIA | Corso Umberto I, 111 | 0934 | 21946 | 551366 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | **FOLIGNO (PG)** | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | **MILANO** | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 84014 | **NOCERA INF. (SA)** | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 35122 | **PADOVA** | LIBRERIA DIEGO VALERI | Via dell'Arco, 9 | 049 | 8760011 | 659723 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6172483 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06121 | **PERUGIA** | LIBRERIA NATALE SIMONELLI | Corso Vannucci, 82 | 075 | 5723744 | 5734310 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | **SIRACUSA** | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | **VERONA** | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Via Pallone 20/c | 045 | 594687 | 8048718 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € | **397,47** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € | **217,24** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € | **284,65** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € | **154,32** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € | **67,12** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € | **42,06** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € | **166,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € | **90,83** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € | **64,03** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € | **39,01** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € | **166,38** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € | **89,19** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € | **776,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € | **411,33** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € | **650,83** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € | **340,41** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 0,77 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 0,80 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 0,80 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € | 0,80 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 5,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | | € **318,00** |
| Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | | € **183,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | € | 0,85 | |

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | | € **188,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | | € **175,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 17,50 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.